



Assicurazioni

VALORE AUTO

**Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile
per la circolazione dei veicoli a motore e altri rischi
Ciclomotori e Motoveicoli**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere
consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**

HDI Assicurazioni S.p.A.

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

**NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E ALTRI RISCHI
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI**

Documento aggiornato a luglio 2016

NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E ALTRI RISCHI
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di HDI Assicurazioni S.p.A. (www.hdiassicurazioni.it) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione al tipo di veicolo da assicurare. Il preventivo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra quelle offerte dall'impresa.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia)

Telefono +39 06 421 031 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it

indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i. v.

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2015) ammonta a 217,71 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 121,71 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2015 è pari a 144,0%. Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della Compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'indicazione delle garanzie riportate sulla presente nota informativa si riferisce a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

a) Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, *entro i massimali concordati indicati in polizza* (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato indicato in polizza. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La copertura assicurativa offerta dalla Società è prestata per chiunque sia alla guida e sia abilitato ai sensi della normativa in vigore, salvo quanto previsto per i veicoli di interesse storico (Condizione Particolare VS "Veicoli di interesse storico"), senza limitazioni temporali.

Si rimanda all' art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle coperture assicurative.

Formule tariffarie offerte con la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione

Il contratto prevede, per i ciclomotori e motoveicoli, le due seguenti formule tariffarie: Bonus/Malus e Bonus/Malus con franchigia fissa ed assoluta.

Formula tariffaria "Bonus/Malus"

La formula tariffaria **Bonus/Malus** prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione della classe di merito applicata all'atto della stipulazione del contratto, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo d'osservazione).

Il primo "periodo di osservazione" (vedi art. 2.6 "Periodi di osservazione della sinistrosità") inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza, mentre i successivi hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "C - Bonus/Malus – Ciclomotori e Motoveicoli", che si trova alla Sezione 4, per l'esatta portata della forma Bonus/Malus.

Formula tariffaria "Bonus/Malus con franchigia fissa ed assoluta"

La formula tariffaria "Bonus/Malus con franchigia fissa ed assoluta" prevede le stesse norme e le stesse regole evolutive della formula Bonus/Malus. In più, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, in solido, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia fissa ed assoluta convenuta in polizza per ogni sinistro.

La franchigia è la parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro.

In caso di **franchigia assoluta** l'importo del risarcimento viene rimborsato dall'assicurato alla Società fino al limite della franchigia.

Esempio:

- se la franchigia pattuita è di 1.000,00 (mille) Euro ed il danno vale 500,00 (cinquecento) Euro, il risarcimento sarà interamente effettuato al terzo dalla Società (Euro 500,00) e l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare alla Società l'importo della franchigia (Euro 500,00).
- se la franchigia pattuita è di 1.000,00 (mille) Euro ed il danno vale 2.500,00 (duemilacinquecento) Euro, il risarcimento sarà interamente effettuato al terzo dalla Società (Euro 2.500,00) e l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare alla Società l'importo della franchigia (Euro 1.000,00).

Si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione FR "Bonus/Malus con franchigia fissa ed assoluta" che si trova alla Sezione 4, per l'esatta portata della forma Bonus/Malus con franchigia.

b) Garanzie per i Rischi Diversi

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, numerose garanzie.

Il contratto copre l'incendio, il furto o la rapina del veicolo assicurato (artt. 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3); per il furto e la rapina il Contraente può scegliere di assicurare il veicolo per il solo furto totale o anche per i danni subiti dal veicolo a seguito del tentato furto.

Per le garanzie sopra indicate sono previsti limiti all'assunzione.

E' possibile anche assicurare la responsabilità civile, con la garanzia Ricorso terzi da incendio e da inquinamento (art. 3.1.5), per i danni che il veicolo possa arrecare a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio quando non è in circolazione ai sensi di legge, nonché i danni causati terzi a seguito di fuoriuscita dal veicolo dei fluidi necessari al suo funzionamento.

Infine sono prevista una garanzia a pacchetto (artt. 3.1.4) che comprende garanzie che completano quelle sopra riportate.

Si rimanda all'art. "3.1 – Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle coperture assicurative.

c) Garanzie per Infortuni del Conducente

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, alcune garanzie.

Le garanzie coprono gli infortuni, che abbiano come conseguenza la morte o l'invalidità permanente, che il conducente del veicolo assicurato, ***purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario***, può subire in relazione alla circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda. Si rimanda all'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata della copertura assicurativa.

Inoltre sono previste alcune estensioni della copertura. Si rimanda all'art. 5.2 "Estensioni dell'assicurazione" per la descrizione delle estensioni di copertura.

d) Servizio Assistenza

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, il Servizio Assistenza Light, il Servizio Assistenza Vip, il Servizio Assistenza Top.

- Il **Servizio Assistenza Light** prevede in caso di incidente o guasto, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o ritrovamento dopo il furto del veicolo assicurato od anche in caso di foratura, mancanza di carburante o smarrimento delle chiavi, l'invio di una Officina Mobile per la riparazione del guasto o, nel caso non sia possibile, per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice del veicolo o se fosse impossibile o anti economico presso l'officina più vicina al luogo dell'evento (artt. "L.A.1 – Soccorso stradale – Traino" e "L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage")
Inoltre è prevista l'assistenza telefonica per la compilazione del modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o per ottenere altre varie informazioni come ad esempio sul codice della strada, sulla tassa di possesso, sulla viabilità e percorribilità delle strade, ecc. (artt. "L.A.4 – Assistenza telefonica" e "L.A.5 – Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI").
Si rimanda alla Sezione 6, punto "L.A. – Oggetto delle prestazioni" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.
- Il **Servizio Assistenza Vip** prevede, oltre alle garanzie prestate con il Servizio Assistenza Light, altre numerose garanzie (sempre prestate), tra le quali la possibilità di avere, nel caso il veicolo resti immobilizzato e la riparazione dello stesso richieda più di 8 ore di mano d'opera, un'auto in sostituzione (art. "V.A.1 – Auto in sostituzione in Italia") od anche, quando ci si trovi all'estero i pezzi di ricambio del veicolo (art. "V.A.15 – Invio pezzi di ricambio").
Si rimanda alla Sezione 6, punto "V.A. – Oggetto delle prestazioni" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.
- Il **Servizio Assistenza Top** prevede, oltre alle garanzie prestate con il Servizio Assistenza Vip, altre garanzie. Sicuramente la più importante riguarda la possibilità, in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, di avere, 24 ore su 24 e direttamente presso il luogo di fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale, un'auto in sostituzione.
Si rimanda alla Sezione 6, punto "T.A. – Oggetto delle prestazioni" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

AVVERTENZA: le prestazioni che prevedono l'auto sostitutiva sono erogate con le modalità applicate dalla stazione di noleggio convenzionata. E' possibile quindi che venga richiesto un deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e che dovrà essere versato dall'assicurato. E' possibile che per tale deposito cauzionale sia necessario avere una carta di credito.

e) Garanzie Tutela Legale

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, la Tutela Legale della Circolazione Light e la Tutela Legale della Circolazione. La garanzia di Tutela Legale, prevede i seguenti oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale:

- le spese del legale incaricato per la gestione del sinistro;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le spese del legale della controparte in caso di soccombenza o dell'assicurato o di transazione autorizzata;

- le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato se non ripetibile dalla controparte;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie.

Si rimanda alla Sezione 7, art. "7.1 – Oggetto dell'assicurazione" per il dettaglio degli oneri garantiti.

Le prestazioni garantite dalla **Tutela Legale della Circolazione Light** sono:

- **recupero danni** in caso di incidenti tra veicoli che **non vengono gestiti** con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
- **recupero danni** in caso di incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come **pedone, ciclista, o trasportato** di mezzi privati o pubblici;
- **difesa penale** per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Si rimanda alla Sezione 7, art. 7.11 "Prestazioni garantite - Tutela Legale della circolazione – Light" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

Le prestazioni garantite dalla **Tutela Legale della Circolazione** sono:

- **recupero danni** in caso di incidenti tra veicoli che **non vengono gestiti** con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
- **recupero danni** in caso di incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come **pedone, ciclista, o trasportato** di mezzi privati o pubblici;
- **difesa penale** per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- **recupero danni** in caso di incidenti tra veicoli che **vengono gestiti** con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005 **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;**
- **recupero danni del terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art.141 del D.Lgs. 209/2005;
- **controversie contrattuali** riguardanti il veicolo assicurato. Per la compravendita sono garantite le controversie **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo**
- **dissequestro** del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- **interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- possibilità di proporre opposizione contro la sanzione di **sospensione o revoca della patente** di guida **irrogate in seguito ad incidente stradale;**
- possibilità di proporre ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il giudice avverso altre sanzioni pecuniarie comminate in conseguenza di incidente stradale;
- arbitrati per la decisione di controversie;
- cauzione penale in caso di arresto connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero.

Si rimanda alla Sezione 7, art. 7.12 "Prestazioni garantite - Tutela Legale della circolazione" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

AVVERTENZA: Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

a) Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione

La garanzia di Responsabilità Civile della circolazione prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione od al mancato pagamento del risarcimento, quali ad esempio la guida senza patente od in stato di ebbrezza.

Nei casi in cui la Società sia chiamata a pagare al terzo un risarcimento in presenza di limitazioni od esclusioni della copertura assicurativa, l'assicuratore può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato al fine di ottenere dall'assicurato il rimborso totale o parziale delle somme pagate al terzo danneggiato.

Si rimanda all'art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

b) Garanzie per Rischi Diversi

Le garanzie per i Rischi Diversi prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, per le garanzie Kasko e Collisione in caso di guida in stato di ebbrezza. Si rimanda all'art. 3.3 "Esclusioni" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Per le garanzie danni al veicolo non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato. E' previsto il diritto di surrogazione: la Società, che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del sinistro (art. 3.9 "Diritto di surrogazione").

c) Garanzie per gli Infortuni del Conducente

Le garanzie per gli Infortuni del Conducente prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza.

Si rimanda agli artt. 5.3 "Delimitazione dell'assicurazione", e 5.4 "Criteri di indennizzabilità", per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa. Per le garanzie Infortuni del Conducente non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato.

d) Servizio Assistenza

Il Servizio Assistenza prevede alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre la prestazione.

Si rimanda alla Sezione 6, art. "Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni servizio assistenza auto: light, vip, top" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Per le garanzie assistenza non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato.

e) Garanzie per la Tutela Legale

Le garanzie sopra elencate prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, la guida senza patente o in stato di ebbrezza oppure in caso di controversia contrattuale di valore inferiore ad Euro 150,00 riguardante il veicolo assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato venga rimborsato dalla Società, per spese legali sostenute nel corso del giudizio, è tenuto alla restituzione delle stesse qualora vengano ripetute dalla controparte.

Si rimanda all'art. 7.9 "Esclusioni" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

AVVERTENZA: Massimali, scoperti, franchigie

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza delle somme assicurate od i massimali indicati sulla scheda di polizza o, in alcuni casi, nelle condizioni di assicurazione all'interno delle singole garanzie.

a) Responsabilità Civile per la circolazione

Il massimale complessivo per l'assicurazione obbligatoria è pari alla somma del massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla scheda di polizza. I massimali sono utilizzati, anzitutto, per il risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni a cose ed animali) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l'altro massimale, in tutto o in parte non impegnato.

Esempio di funzionamento del massimale complessivo della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.): Se la garanzia R.C.A. è prestata con i seguenti massimali:

- massimale per danni a persone: Euro 5.000.000,00;
- massimale per danni a cose e animali: Euro 1.000.000,00;

il massimale complessivo è pari a Euro 6.000.000,00.

Quindi nel caso di un sinistro che ha determinato i seguenti danni:

- danni a persone: Euro 5.600.000,00;
- danni a cose: Euro 300.000,00;

il risarcimento complessivo sarà di € 5.900.000,00.

Il massimale destinato ai danni a persone, anche se insufficiente, è stato integrato con quello destinato a cose in quanto, in questo esempio, il massimale complessivo è superiore all'ammontare complessivo del danno.

Le estensioni della garanzia, per i rischi non compresi in quella obbligatoria, riportate all'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione", sono prestate per gli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. Per la garanzia di Responsabilità Civile della circolazione non sono previsti altri massimali, scoperti o franchigie, salvo quelle previste per la forma Bonus/Malus con franchigia.

b) Garanzie per i Rischi Diversi

Le garanzie per i rischi diversi prevedono in alcuni casi scoperti, minimi e franchigie. Nel caso per la garanzia sia prevista una franchigia, l'importo del danno viene rimborsato all'Assicurato detrando dall'indennizzo l'importo della franchigia.

Esempio: se la franchigia pattuita è di 500,00 (cinquecento) Euro ed il danno vale 1.500,00 (millecinquecento) Euro, l'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà di 1.000,00 Euro, rimanendo l'importo della franchigia a carico dell'assicurato stesso. Nel caso invece l'importo totale del danno sia pari o inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo.

Nel caso per la garanzia siano previsti scoperto e minimo, l'importo del danno viene rimborsato all'Assicurato detraendo dall'indennizzo l'importo derivante dall'applicazione dello scoperto e del minimo all'importo totale del danno.

Esempio: la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 (cinquecento) Euro:

- se il danno è di 10.000,00 (diecimila) Euro, l'indennizzo liquidato all'assicurato, sarà di Euro 9.000,00 (novemila) essendo l'importo dello scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, pari a 1.000,00 Euro e superiore all'importo del minimo di 500,00 Euro (Importo dello scoperto = importo totale del danno x 10%: $10.000,00 \times 10\% = 1.000$);
- se il danno è di 2.000,00 (duemila) Euro, l'indennizzo liquidato all'assicurato, sarà di Euro 1.500,00 (millecinquecento) poiché l'importo dello scoperto, pari a 200,00 Euro è inferiore all'importo del minimo di 500,00 Euro. Quindi in questo caso si applica alla liquidazione l'importo del minimo.
- nel caso l'importo totale del danno sia pari o inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo, a causa dell'applicazione del minimo.

Si rimanda all'art. 3.8 "Scoperti e franchigie".

In caso di assicurazione parziale (valore dichiarato della cosa assicurata inferiore al valore reale) l'indennizzo verrà liquidato applicando la regola proporzionale (art. 3.7 "Regola proporzionale").

Esempio di regola proporzionale: Valore assicurato del veicolo Euro 10.000,00, valore effettivo del veicolo al momento del sinistro Euro 20.000,00, importo del danno parziale Euro 5.000,00. In questo caso, poiché il valore assicurato è pari al 50% del valore effettivo del veicolo, l'importo dell'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto nella stessa misura del 50% e quindi l'importo dell'indennizzo sarà pari a Euro 2.500,00.

c) Garanzie per gli Infortuni del Conducente

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre, in presenza di figli minori o invalidi civili con percentuale di invalidità pari o superiore al 50% la somma assicurata per il caso di morte viene raddoppiata con il limite di 100.000,00 Euro.

La copertura per invalidità permanente è prestata con una franchigia del 3%, per invalidità fino al 30% del totale. Per le invalidità di grado pari o superiore al 30% e fino al 50% non verrà applicata alcuna franchigia. Per invalidità pari o superiori al 50% del totale la somma assicurata verrà corrisposta per intero.

Esempio: La somma assicurata per invalidità permanente è pari a Euro 100.000,00. Se l'invalidità permanente accertata è pari al 5%, all'assicurato verrà liquidato un importo pari a Euro 2.000,00, pari ad una invalidità del 2%, rimanendo il 3% dell'invalidità a carico dell'Assicurato. Nel caso l'invalidità accertata sia pari o inferiore al 3% non verrà corrisposto alcun indennizzo.

Esempio: se nell'esempio sopra riportato, invece, l'invalidità permanente accertata è pari al 35%, all'assicurato verrà liquidato un importo pari a Euro 35.000,00, pari ad una invalidità del 35%. In questo caso non viene applicata alcuna franchigia essendo l'invalidità superiore al 30%. Nel caso l'invalidità accertata sia pari o superiore al 50% (ad esempio 60%) verrà corrisposto un indennizzo pari alla somma assicurata (Euro 100.000,00).

d) **Servizio Assistenza**

Alcune garanzie sono offerte con franchigie chilometriche e quindi sono operanti solo in caso il sinistro si verifichi oltre un certo numero di chilometri dal comune di residenza dell'assicurato, come ad esempio la prestazione per "Rientro sanitario" (punto V.A.12 della Sezione 6) che opera solo se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato. Altre garanzie sono invece prestate con limiti e franchigie temporali come ad esempio la prestazione per "Auto in sostituzione in Italia" (punto V.A.1 della Sezione 6), che viene concessa solo se per il veicolo immobilizzato siano necessarie per le riparazioni oltre 8 ore di mano d'opera; il veicolo in sostituzione viene concesso per un massimo di sette giorni in caso di danno parziale e di trenta giorni nel caso di perdita totale del veicolo.

Si rimanda alla Sezione 6 punti "L.A. – Oggetto delle prestazioni", "V.A. – Oggetto delle prestazioni" e "T.A. – Oggetto delle prestazioni" per verificare le somme assicurate, i limiti e le franchigie delle singole prestazioni.

e) **Garanzie per la Tutela Legale**

Le garanzie sono offerte con eventuali scoperti, minimi e franchigie che sono indicati sulla scheda di polizza o nelle singole garanzie.

Esempio di utilizzo del massimale: La Tutela Legale della Circolazione Light ha un massimale di Euro 15.000,00 per sinistro; se l'assicurato investe malauguratamente un pedone provocandone la morte e scatta un procedimento penale, verrà attivata la garanzia "Difesa penale". Le spese dell'avvocato e dei periti (incaricati ad es. di ricostruire la dinamica dell'incidente) che tutelano l'assicurato, saranno determinate dalla somma del valore delle loro parcelle e verranno pagate dalla polizza fino al valore del massimale di Euro 15.000,00, considerando tutti gli eventuali gradi del Giudizio. Se venisse superato il valore del massimale (ad esempio le spese totali ammontano a Euro 18.000,00), le spese ulteriori rimarrebbero a carico esclusivo dell'assicurato (nel nostro esempio Euro 3.000,00).

4. Proroga del contratto (per tutte le garanzie)

Il contratto, come disposto dall'art. 170-bis della Legge, è stipulato nella forma **senza tacito rinnovo** e quindi **il contratto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta**. La Società comunque manterrà la copertura assicurativa fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza. Si rimanda all'art. "1.4 – Durata del contratto" per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso però il Contraente, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza, provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalla tariffa e dalle condizioni vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue per un ulteriore anno, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di un nuovo contratto. Si rimanda all'art. "1.5 – Prosecuzione del rapporto assicurativo" per gli aspetti di dettaglio.

5. Estensioni della copertura (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La garanzia prevede numerose estensioni di garanzie gratuite per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. Tra le più importanti si segnalano l'estensione alla circolazione in aree private, al fatto di figli minori, ai fatti causati dai terzi trasportati, ecc. Si rimanda all' art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle estensioni gratuite.

Inoltre sono previste due estensioni della copertura a pagamento: l'esclusione della rivalsa (in due forme) per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, per guida da parte di persona non abilitata, nel caso di danni subiti da terzi trasportati per trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti. Si rimanda alle Condizioni Aggiuntive di assicurazione RVB "Rinuncia al diritto di rivalsa – garanzia base" ed RVE "Rinuncia al diritto di rivalsa – garanzia estesa", che si trovano alla Sezione 4, per l'esatta portata delle estensioni.

6. Soggetti esclusi dalla garanzia (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro e, inoltre, non sono garantiti anche i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:

- 1. il proprietario del veicolo assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
- 3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).*

Si rimanda all'art. 2.2 "Soggetti esclusi dall'assicurazione".

7. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità (per tutte le garanzie)

AVVERTENZA: *Eventuali dichiarazioni false o reticenti in merito al rischio rese in sede di stipulazione del contratto (ad esempio predisposizione preordinata di falsa attestazione sullo stato del rischio), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).*

In generale le dichiarazioni inesatte o le reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare il legittimo rifiuto dell'assicuratore al pagamento del sinistro. In caso invece di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave l'assicuratore può recedere dal contratto ed in caso di sinistro il pagamento potrebbe essere effettuato parzialmente.

L'assicuratore, una volta accertate le dichiarazioni inesatte o le reticenze può far valere l'annullamento del contratto entro tre mesi dal momento in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze.

In caso nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Per la garanzia infortuni del conducente, che è stipulata a favore di chiunque sia alla guida del veicolo assicurato, non potendo stabilire a priori chi sia il soggetto assicurato non sono previste dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio.

Si rimanda all'art. 1.1 "Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive".

8. Aggravamento e diminuzione del rischio (per tutte le garanzie)

In caso nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Esempio di modificazione del rischio è in generale la vendita del veicolo assicurato. In particolare per le garanzie incendio e furto è l'eliminazione dell'antifurto satellitare dichiarato come presente alla stipula della polizza o il cambio di residenza che comporterebbe un aumento o diminuzione di premio.

Si rimanda all'art. 1.1 "Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive".

9. Premi (per tutte le garanzie)

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all'anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

L'Impresa o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

è ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Il pagamento deve essere effettuato presso l'intermediario che ha in carico il contratto.

L'importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'intermediario.

Si rimanda all'art. 1.3 "Pagamento del premio" per gli aspetti di dettaglio.

Il premio è determinato sulla base di parametri di personalizzazione, con riferimento al veicolo, al suo utilizzo (come indicato sulla carta di circolazione), al proprietario di quest'ultimo (locatario nel caso dei contratti di leasing), e per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, ai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio. Si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "P – Condizioni di personalizzazione tariffaria", che si trova alla Sezione 4, per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Il Contraente, in caso di cessazione del rischio prima della scadenza annuale del contratto, può ottenere la restituzione della parte di premio corrisposto e per il quale non ha usufruito della copertura assicurativa. Si rimanda agli artt. 1.6 "Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva al-

l'estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato" e 1.8 "Risoluzione del contratto per furto" per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: per alcune garanzie (non per tutte), l'intermediario può applicare, a suo giudizio e se concesso dalla Società, sconti sul premio.

Il presente contratto, se connesso ad un finanziamento, relativo al veicolo indicato nella scheda di polizza, prevede un costo complessivo annuo a carico del contraente/assicurato, in relazione alle garanzie normalmente oggetto di vincolo (incendio, furto, kasko, collisione, eventi sociopolitici e naturali), qualora richiamate in polizza, in percentuale pari al 28% del premio imponibile (al netto di imposte) e in valore assoluto pari a 28,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile. La quota parte percepita in media dall'intermediario è, in percentuale, pari al 14% del premio imponibile e in valore assoluto pari a 14,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento l'impresa restituisce al contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo, non goduto, rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la copertura assicurativa può essere fornita, fino alla scadenza contrattuale, a favore dello stesso assicurato o di un nuovo beneficiario designato.

10. Informativa in corso di contratto – (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La Società è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, una comunicazione scritta che riporta, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il numero di polizza e la rispettiva scadenza, informazioni sulla disdetta contrattuale e le modalità per avere informazioni sul premio di rinnovo della polizza.

La Società informa tempestivamente il Contraente, senza oneri per quest'ultimo, delle variazioni peggiorative della classe di merito.

11. Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito (per la Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

L'attestazione sullo stato del rischio deve essere messa a disposizione del Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza.

A seguito della dematerializzazione dell'attestato di rischio disciplinata dal Regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015, ai sensi dell'art. 134 della Legge, ***l'attestato di rischio è messo a disposizione, in via telematica, nell'apposita area del sito internet della Società riservata ai contraenti*** (vedi successivo punto 23). La dematerializzazione è stata attuata a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° luglio 2015.

Inoltre, per la consegna telematica dell'attestato la Compagnia ha previsto le ulteriori seguenti modalità:

1) Messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'apposita area web dedicata all'attestato di rischio

L'attestato di rischio è messo a disposizione in un'apposita area web riservata esclusivamente all'attestato di rischio. Tale area web è raggiungibile selezionando, sulla "home page" del sito internet della Compagnia (www.hdiassicurazioni.it), la sezione "Attestato di Rischio".

2) Invio dell'attestato di rischio tramite posta elettronica

E' possibile ottenere l'invio dell'attestato di rischio via posta elettronica. Tale modalità può essere attivata dalla Società previa richiesta all'intermediario con cui si è stipulato il contratto.

L'attestazione sullo stato del rischio in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del Contraente, conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Si rimanda all'art. "2.8 – Attestazione dello stato del rischio" per i contenuti dell'attestato. Il Contraente o l'avente diritto (il proprietario del veicolo se diverso dal Contraente, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria) può richiedere, in qualunque momento, un duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni e la Società è tenuta a mettergli a disposizione l'attestato entro quindici giorni dalla richiesta. Il duplicato dell'attestato di rischio può essere richiesto anche presso le Agenzie della Società.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "C – Bonus/Malus Ciclomotori e Motoveicoli" che si trova alla Sezione 4; in particolare per l'assegnazione della classe C.U. in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge - Legge n. 40/2007, c.d. legge "Bersani") si veda il punto 1), lettera n), della predetta condizione particolare.

AVVERTENZA: La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata sull'attestazione dello stato del rischio è uno strumento che consente la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese di assicurazione.

12. Recesso (per tutte le garanzie)

In generale, per la garanzia di Responsabilità Civile della Circolazione, il Contraente, come previsto dalla Legge, può decidere di non rinnovare il contratto in caso l'aumento del premio sia superiore al tasso programmato di inflazione.

Il contratto può anche essere risolto consensualmente (con accordo tra il Contraente e la Società), entro 30 giorni dalla data di effetto della polizza o del rinnovo annuale dello stesso, con restituzione del premio pagato e non goduto. Si rinvia all'art. 1.7 "Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale" per gli aspetti di dettaglio.

13. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (per tutte le garanzie)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, è di due anni, a meno che il fatto da cui deriva sia considerato dalla legge come reato.

14. Regime fiscale (per tutte le garanzie)

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- **Responsabilità Civile per la circolazione:** ad un'aliquota di imposta che può variare dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del veicolo. Le disposizioni in materia di Federalismo fiscale (Articolo 17 del D.Lgs n. 68/2011) hanno attribuito alle Province la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore al 3,5 punti percentuali. Si applica l'aliquota in vigore al momento dell'incasso del Premio. All'imposta va aggiunto un'ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- **Rischi Diversi:** ad un'aliquota di imposta pari al 13,50% del premio annuo. La garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative" è soggetta ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo;
- **Infortuni del Conducente:** ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo;
- **Servizio Assistenza:** ad un'aliquota di imposta pari al 10,00% del premio annuo;
- **Tutela Legale:** ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

15. Legge applicabile al contratto (per tutte le garanzie)

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

AVVERTENZA: *La denuncia dei sinistri deve essere effettuata alla Società entro 3 giorni dall'evento, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

La denuncia può essere presentata:

a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
a mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), a:	sinistri@pec.hdia.it
rivolgendosi alla propria agenzia	
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero:	800 23 31 20
oppure alla propria agenzia	

Si rimanda alla Sezione 8 "Cosa fare in caso di sinistro", per ulteriori informazioni.

AVVERTENZA: *Le prestazioni di Assistenza sono fornite dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Piazza Trento n. 8 – 20135 Milano a cui, l'Assicurato potrà telefonare 24 ore su 24.*

Si rimanda all'art. 8.1 "Modalità per la denuncia dei sinistri" e 8.1.4 "Assistenza" per gli aspetti di dettaglio e le istruzioni per la richiesta di assistenza.

AVVERTENZA: *La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.*

Si rimanda all'art. "7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale", 8.1 "Modalità per la denuncia dei sinistri" e 8.1.5 "Tutela Legale" per gli aspetti di dettaglio e le istruzioni per l'attivazione delle garanzie previste in polizza.

16. Procedura per il risarcimento del danno (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La denuncia dei sinistri deve essere effettuata, sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità, utilizzando, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205), l'apposito "C.A.I. – Modulo di constatazione amichevole d'incidente" (cosiddetto "Modulo blu") fornito dalla Società, che deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risarcimento (vedi fac-simile alla Sezione 8 "Cosa fare in caso di sinistro").

a) Procedura di risarcimento "diretto"

La procedura di risarcimento diretto prevede che la Società risarcisca al proprio assicurato, non responsabile in tutto od in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (ai sensi del D.P.R. 153/2006);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- se la collisione avviene sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni di lieve entità (inferiore o pari al 9% di invalidità permanente) dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

La Società provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'assicuratore civilmente responsabile.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno può essere promossa nei confronti della Società.

Si rimanda all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento diretto, nonché al D.P.R. 254/2006 che riporta il regolamento attuativo del sistema di risarcimento diretto.

E' facoltà dell'assicurato richiedere il risarcimento del danno in forma specifica.

b) Procedura di risarcimento "ordinaria"

Quando non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile. L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti dell'assicuratore del civilmente responsabile.

Si rimanda all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento ordinaria.

c) Procedura di risarcimento “del terzo trasportato”

E' previsto che i danni subiti dal terzo trasportato siano risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro il limite del massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Per l'eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al minimo di legge.

Si rimanda all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento del terzo trasportato.

d) Liquidazione del sinistro

La Società, con apposita comunicazione, deve formulare una congrua offerta di risarcimento o indicare gli specifici motivi che impediscono di formularla entro il termine di:

- 30 giorni nel caso di danni a veicoli o cose qualora il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo blu) sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo e le cose qualora il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo blu) sia stato sottoscritto solo dal conducente del veicolo assicurato;
- 90 giorni nel caso di lesioni.

I termini sopra riportati decorrono dalla data di pervenimento della richiesta conforme. Il pagamento del risarcimento avverrà entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta. In assenza di accettazione dell'offerta, il pagamento avverrà comunque entro i 45 giorni successivi all'offerta stessa.

Si rinvia al sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it) per l'indicazione dei centri di liquidazione sinistri.

17. Incidenti stradali con controparti estere (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

In caso di sinistro avvenuto con controparti estere o all'estero, è necessario avvisare prontamente la Società, mediante denuncia da compilarsi utilizzando, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205), l'apposito “Modulo di constatazione amichevole d'incidente” (cosiddetto “Modulo blu”) fornito dall'impresa, che deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare con la controparte i relativi dati incluso il nome della compagnia di assicurazione estera.

Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risarcimento (vedi fac-simile alla Sezione 8 “Cosa fare in caso di sinistro”).

a) Incidenti in Italia con veicoli esteri

Se si è vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, si può richiedere il risarcimento dei danni subiti inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), al seguente indirizzo: UCI – Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. Per ulteriori informazioni su questo punto, consultare il sito www.ucimi.it

b) Incidenti all'estero con veicoli esteri

Se durante un viaggio all'estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, si è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dell'Unione Europea, è necessario rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (mandatario), va inviata apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano istituito presso la CONSAP S.p.A. all'indirizzo: CONSAP S.p.A. – Centro di Informazione Italiano – Via Yser, 14 – 00198 Roma – fax 06.85796270 – tel. 06. 85796415, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio gli estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota) nonché data e luogo di accadimento del sinistro. Il Centro di Informazione Italiano è stato trasferito dall'ISVAP (ora IVASS) alla CONSAP dal 1 gennaio 2013.

* * *

18. Incidente con veicolo non assicurato o non identificato (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Chi ha subito un danno in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) causato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento al "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito presso la CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

19. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dalla Società per tutti o parte dei sinistri pagati nell'ultimo periodo di osservazione.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di mancato rinnovo dello stesso, qualunque ne sia la motivazione.

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto (come indicato nell'attestazione dello stato del rischio), ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it), ***salvo che l'altra impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa: in questo caso non è consentito il rimborso del sinistro.***

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento ordinaria, ai sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.

In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione del contratto alla nuova classe di merito e rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

20. Accesso agli atti dell'impresa (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Il contraente, l'assicurato o il danneggiato hanno diritto ad accedere, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008, agli atti inerenti ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti stessi siano conclusi.

Nel caso di applicazione al sinistro della procedura di risarcimento diretto viene fatto carico all'impresa debitrice destinataria della richiesta di accesso di inoltrarla all'impresa gestoria dandone contestuale informazione al richiedente.

La richiesta deve essere effettuata, in forma scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax con rilascio del relativo rapporto di trasmissione o mediante consegna a mano, alla Società, intendendosi per tale anche le sedi periferiche della stessa.

La Società è tenuta, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a comunicare al richiedente l'accoglimento o la presenza di eventuali irregolarità nella richiesta o il rifiuto o la limitazione dell'accesso.

In caso di accoglimento della richiesta la Società indica al richiedente il responsabile dell'ufficio a cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo ove è possibile effettuare l'accesso ed il periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti ed estrarne copia.

21. Reclami (per tutte le garanzie)

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, indirizzo di posta elettronica: reclami@pec.hdia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, indirizzo di posta elettronica ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS. Resta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

22. Arbitrato (esclusa la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

a) Garanzie per i Rischi Diversi

E' possibile per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali, l'arbitrato (art. 3.13 "Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti).

b) Garanzie per Infortuni del Conducente

E' possibile, per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali, l'arbitrato (art. 5.11 "Controversie"). Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'assicurato.

c) Servizio Assistenza

Per le garanzie Assistenza non è previsto l'arbitrato.

d) Garanzie Tutela Legale

E' possibile per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali tra la Società ed il Contraente in merito alla gestione del caso assicurativo, l'arbitrato (art. 7.6 "Gestione del caso assicurativo", comma 7).

AVVERTENZA: è in ogni caso possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

23. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata (ai sensi del provvedimento IVASS n. 7/2013)


E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it.

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Massimo Pabis Ticci



GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional

Installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

Aggravamento del rischio

Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione

Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Animali selvatici

Animali che nascono e vivono liberamente senza l'intervento dell'uomo.

Anno assicurativo

Periodo di copertura del contratto che parte dalle ore 24 del giorno in cui si è pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di assicurazione. Nel caso in cui intervengano una o più sospensioni in corso di contratto che diano luogo alla proroga della scadenza annuale, la scadenza del periodo di assicurazione, che determina la durata dell'anno assicurativo, coinciderà con la scadenza del contratto, ricalcolata tenendo conto della proroga della scadenza annuale.

Antifurto satellitare

Sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di furto o tentato furto, un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Tale centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l'esatta posizione del veicolo.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. **Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.**

Allegato (di polizza)

Atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appendice (di polizza)

Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita (reato art. 646 c.p.)

Si ha qualora taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Aree Aeroportuali

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

Soggetto (persona fisica o giuridica) cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione.

Assicurazione (contratto)

Contratto a prestazioni corrispettive con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti.

Assicurazione della Responsabilità Civile

Contratto di assicurazione a tutela del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno ingiusto patito cagionato dal fatto colposo dell'assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del massimale previsto.

Attestazione dello stato del rischio

Documento emesso dalla Società a fronte di un contratto per la Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che indica il numero dei sinistri pagati, negli ultimi cinque anni e le classi di merito (della Società e C.U.) a cui deve essere assegnato l'assicurato per l'anno successivo.

Atto vandalico

Gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Banca Dati degli attestati di rischio

La banca dati elettronica, prevista dalla Legge e dai Regolamenti IVASS che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio R.C. Auto. All'atto della stipulazione di un contratto R.C. Auto le imprese di assicurazione acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio.

Beneficiari

Soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dell'assicuratore.

Bonus / Malus

Termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa RC auto attuata assegnando le assicurazioni ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel "periodo di osservazione". In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di una/due classi e si è perciò penalizzati con il malus.

Carta Verde

Documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Caso fortuito e forza maggiore

Fattispecie che escludono la responsabilità del soggetto agente nella realizzazione di un evento dannoso poiché prive dell'elemento soggettivo della colpa quale fondamentale requisito (insieme al dolo) di imputazione della responsabilità ad un soggetto (art. 2043 del Codice Civile).

Certificato (di assicurazione)

Tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessione (di contratto)

Nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte (cedente) può sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto. La sostituzione avrà effetto nei confronti dell'altro contraente (ceduto) dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l'ha accettata.

Circolazione

Movimento, fermata e sosta del veicolo in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Classe di merito HDI

Classe di merito Bonus/Malus della Società assegnata al contratto.

Classe di Conversione Universale (C.U.)

Classe di merito Bonus/Malus, (ex classe "CIP" di cui al provvedimento CIP, delibera 10/93 del 5 maggio 1993), di riferimento per tutte le imprese di assicurazione di cui al regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modificazioni, riportata nelle attestazioni di rischio.

Codice della strada

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Condizioni aggiuntive

Clausole che, se richiamate espressamente, estendono l'assicurazione ai rischi non compresi in quella obbligatoria.

Condizioni generali di assicurazione

Clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni particolari ed aggiuntive.

Condizioni Particolari

Clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Conducente

Persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Contrassegno

Tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo ed indicate la compagnia assicurativa, la targa del veicolo e i termini di scadenza della copertura.

Danno

Modifica in senso peggiorativo di un bene della vita. Può essere patrimoniale e non patrimoniale, a seconda che incida direttamente nella sfera patrimoniale del soggetto, nelle due tipologie di danno emergente – perdita economica – e di lucro cessante – mancato guadagno – o non sia immediatamente suscettibile di valutazione economica ledendo beni della vita come la salute psico fisica o la vita stessa (es. danno biologico o morale). Può essere diretto od indiretto qualora sia o meno la conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente.

Degrado / Deprezzamento

Diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro (vedi usura).

Demolizione

Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta

Atto unilaterale con cui il contraente o la Società comunicano, entro i termini pattuiti dal contratto, la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.

Distruzione

Danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Ebbrezza

Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Effrazione

Scasso o rottura degli accessi o chiusure del veicolo.

Esclusioni (di garanzia)

Fattispecie, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione

Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale (per le garanzie Assistenza)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.

Estero (per le garanzie Assistenza)

Per Estero si intendono gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo. Più in particolare, per la garanzia R.C.A., la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente

Franchigia per invalidità permanente (per l'assicurazione per gli Infortuni del Conducente)

Misura espressa in percentuale di invalidità permanente non indennizzabile.

Fuoristrada (circolazione)

Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto

Reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza

Furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell'uomo medio.

Garanzia

Prestazione concessa dalla Società (ad esempio Incendio, Furto, Infortuni del Conducente, ecc.).

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Guasto meccanico

Danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.

Immatricolazione

Iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.

Inabilità

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell'inabilità deve essere attestata da valida certificazione

medica ed accertata dalla Compagnia a mezzo di una visita medico – legale. L'inabilità ha un carattere temporaneo e si distingue dall'invalidità che ha un carattere permanente.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente

Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

Indennizzo / indennità o rimborso

Somma o prestazione dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al proprio assicurato, in caso di sinistro liquidabile in termini di polizza.

Infortunio

Evento connesso alla circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

Intermediario assicurativo

Persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalità permanente

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell'uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura

Struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Liquidazione coatta amministrativa

E' l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non a autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'industria, coadiuvato dall'IVASS. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione

Locatario

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

Malus

Nell'ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, si ha, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- per i sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Massimale

limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Minimo (di scoperto)

Qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'assicurato.

M.C.T.C.

La Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.

Perdita totale

La perdita si considera totale quando il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro.

Periodo di osservazione:

- Sinistri con responsabilità principale

Il 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

- Sinistri con responsabilità paritaria

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel "quinquennio" dell'attestazione sullo stato del rischio.

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Premio netto o imponibile

Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per Legge.

Prestazione (per le garanzie Assistenza)

Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di HDI Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del bene assicurato al momento del sinistro, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile).

Procedimento penale

Procedimento volto ad accertare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del Reato ascritto. Si conclude con un provvedimento del giudice che accerta o meno l'esistenza del fatto o del reato e la responsabilità dell'indagato – imputato.

Proprietario

Intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o colui, per i veicoli non registrati al P.R.A. che possa legittimamente di-

mostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Quattroruote

La pubblicazione mensile della Editoriale Domus e sito internet www.quattroruote.it. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli accessori di serie.

Quietanza di premio

Ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l'incasso, la data e l'ora dello stesso.

Quietanza di danno

Documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.

Quinquennio completo

Si intende il quinquennio riportato nell'attestato di rischio che per tutte le annualità indicate, compreso l'anno corrente, non contiene le sigle N.A. (veicolo Non Assicurato) o N.D. (dato Non Disponibile).

Quotazione

Quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina

Reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e natanti)

Responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Reato

Fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto da luogo all'applicazione delle sanzioni giuridiche previste dalla legge. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena previsto dalla legge.

Regresso

Vedi Rivalsa

Relitto

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).

Responsabilità minoritaria

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Responsabilità paritaria

La responsabilità paritaria che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

Responsabilità principale

La responsabilità principale ricorre: nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti; nel caso di

più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Ricovero

Degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento (obbligo di)

Compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo. In talune ipotesi tale obbligo scatta indipendentemente dall'accertamento in concreto della colpa, che si presume, rimanendo a carico dell'obbligato la prova del caso fortuito (vedi ad esempio artt. 2051 e 2052 del Codice Civile). Nella Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.

Risarcimento diretto

Procedura, introdotta e disciplinata dal D. Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

Rischio

Eventualità sfavorevole che un certo evento si verifichi legata all'attività umana o alla vita delle persone. L'alea insieme al premio rientra nell'oggetto del contratto di assicurazione.

Risoluzione

Scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di)

Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e/o Contraente per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RC Auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Scasso

Rottura, effrazione, manomissione.

Scoperto

Parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Settore tariffario dei veicoli a motore

In base alla tipologia e alla descrizione riportata sulla carta di circolazione si intendono convenzionalmente quali settori tariffari:

- 1° settore: quello delle autovetture;
- 2° settore: quello degli autotassametri (taxi);
- 3° settore: quello degli autobus;
- 4° settore: quello di autocarri e motocarri;
- 5° settore: quello dei ciclomotori e motocicli;
- 6° settore: quello dei carrelli e macchine operatrici;
- 7° settore: quello delle macchine agricole.

Sinistro o caso assicurativo

Verificarsi dell'evento dannoso, la controversia per la garanzia di Tutela Legale, per il quale è prestata la garanzia.

Sinistro (per le garanzie assistenza)

Guasto, incidente, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'assicurato.

Società

La società assicuratrice ovvero HDI Assicurazioni S.p.a.

Spese di giustizia

Spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio di norma, il soccombente è condannato a rifonderle.

Struttura organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno – che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.

Surrogazione

Principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tacita proroga o rinnovo

Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza di durata non inferiore ad un anno si rinnova tacitamente per un anno, in mancanza di tempestiva disdetta, e così successivamente. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.

Tariffa

La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Terzi

Persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Nell'ambito dell'assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono esclusi i danni alla cose patiti dal coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, affiliati e altri parenti conviventi con il proprietario o il conducente del veicolo assicurato. Per maggiori dettagli vedi art. "2.2 – Soggetti esclusi dall'assicurazione".

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La transazione deve essere provata per iscritto.

Tutela Legale

L'Assicurazione di Tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Unico Caso assicurativo (per la garanzia di Tutela Legale)

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Usura

Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo

Prezzo di acquisto del veicolo compresi accessori ed optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell'I.V.A. nei casi in cui all'assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell'eventuale contributo/incentivo statale all'acquisto indicato in fattura.

Valore Assicurato

Valore dichiarato dal contraente in polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale/Valore di mercato

Prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. E' il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore Assicurato" per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote.

Valore intero

Forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Veicolo

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.

Vertenza Contrattuale

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Vendita a distanza

Il contratto di assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Vincolo

Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace sono con annotazione sulla polizza o su appendice.

VALORE AUTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento aggiornato a luglio 2016

INDICE

VALORE AUTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE _____ pag. 3

SEZIONE 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE _____ pag. 8

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI _____ pag. 13

SEZIONE 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE _____ pag. 20

SEZIONE 5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE _____ pag. 33

SEZIONE 6

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA _____ pag. 37

SEZIONE 7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE _____ pag. 52

SEZIONE 8

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO _____ pag. 59

Esempio di Richiesta di Risarcimento _____ pag. 72

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.1 – Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza, con riferimento al veicolo, al suo utilizzo (come indicato sulla carta di circolazione o sul certificato di circolazione), al proprietario di quest'ultimo (locatario nel caso dei contratti di leasing), al frazionamento del premio e, per la garanzia di Responsabilità Civile della circolazione, ai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio ed alle eventuali condizioni aggiuntive e particolari richiamate. I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).**

Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare **la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).** Qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.2 – Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 - o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza - del giorno di decorrenza indicato sulla scheda di polizza se il premio è stato pagato entro la data e l'ora di decorrenza indicati sulla scheda di polizza.

Se il premio viene pagato in data successiva a quella di decorrenza indicata sulla scheda di polizza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 24 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa se il premio è stato pagato entro la data di decorrenza indicati sulla Carta Verde; se invece il premio viene pagato in data successiva a quella di decorrenza indicata sul documento, la garanzia è operante dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

1.3 – Pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all'anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, autorizzata a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Il pagamento del premio va effettuato nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

1.4 – Durata del contratto

Il contratto, come disposto dall’art. 170-bis della Legge, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra compagnia.

1.5 – Prosecuzione del rapporto assicurativo

Fermo quanto previsto al precedente art. 1.4 “Durata del contratto”, qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza della polizza il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalla tariffa ed alle condizioni vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue, senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità.

Le parti, alla scadenza contrattuale e prima che sia pagato il premio, hanno comunque il diritto di richiedere la sottoscrizione di una nuova polizza.

1.6 – Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato

In caso di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della circolazione del veicolo, ***il Contraente o l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società.***

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- qualora sia presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, ***il certificato, il contrassegno e la Carta Verde*** relativi al veicolo per cui è cessato il rischio;
- in caso di vendita o conto vendita del veicolo, ***adeguata documentazione probatoria valida ai sensi di legge;***
- in caso di cessazione della circolazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo, ***l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;***
- in caso di demolizione del veicolo, ***copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 22/1997, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.***

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo

Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per il veicolo venduto, demolito, esportato o la cui circolazione sia definitivamente cessata, sia reso valido per altro veicolo, la Società provvederà all'assicurazione dello stesso, mediante sostituzione di contratto, previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa:

- in vigore sul contratto sostituito, per la garanzia di responsabilità civile della circolazione;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre garanzie.

La sostituzione con altro veicolo può essere effettuata purché il proprietario o il locatario, in caso di contratti di leasing, del veicolo per il quale è cessato il rischio e del veicolo da assicurare coincidano. E' fatta eccezione, e quindi il proprietario o locatario può essere diverso, nei seguenti casi:

- ✓ il proprietario del veicolo da assicurare è il coniuge, in regime di comunione legale di beni, del proprietario del veicolo per cui è cessato il rischio;
- ✓ il proprietario del veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del veicolo per cui è cessato il rischio;
- ✓ il proprietario del veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio della società proprietaria del veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa.

Se è richiesta, per il nuovo veicolo, la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società rilascia il certificato di assicurazione e la Carta Verde. Per quanto riguarda le previsioni specifiche della garanzia Responsabilità Civile della circolazione, si rimanda a quanto previsto dalla Condizione Particolare "C – Bonus/Malus Ciclomotori e Motoveicoli".

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. ***Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.***

b) Risoluzione del contratto

In assenza di assicurazione di altro veicolo, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua ***dalla data dell'effettiva vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione***, al netto delle imposte e, se presente la garanzia di responsabilità civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, ***a patto che siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e la carta verde***; in caso contrario la restituzione del premio pagato e non goduto ***avverrà dalla data dell'effettiva restituzione di certificato, contrassegno e carta verde, se quest'ultima è posteriore alla data dell'effettiva vendita, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione.***

Per i contratti di durata inferiore all'anno, (polizze temporanee) la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. ***Se l'incarico in conto vendita non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del veicolo, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto.***

c) Cessione del contratto (valido solo nel caso di trasferimento di proprietà)

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione ***il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società***, che, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.

Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società.

Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo assicurato, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e ***per l'assicurazione dello stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto con la Società.***

La Società, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, rilascia il nuovo certificato di assicurazione, contrassegno di assicurazione e Carta Verde intestati al cessionario. ***La Società, alla scadenza della polizza, non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.***

1.7 – Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale

A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, ***entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto o del rinnovo annuale dello stesso***, il Contraente, in accordo con la Società, può risolvere il contratto prima della scadenza annuale e ricevere in restituzione il premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che nel periodo di validità del contratto non abbia avuto sinistri di alcun tipo.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società la sua volontà di risolvere il contratto, dichiarando in forma scritta l'assenza di sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di terzi. ***Nel caso di sia verificato un sinistro, la risoluzione del contratto non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente.***

Contestualmente alla risoluzione del contratto ***il Contraente deve restituire alla Società la polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde*** e la Società provvederà al rimborso del premio pagato e non usufruito al netto delle imposte e, se presente la garanzia responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora la comunicazione dell'intenzione di risolvere il contratto e la contestuale consegna della polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde non avvenga presso la sede dell'Agenzia che ha in gestione il contratto, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.

1.7 Bis – Diritto di ripensamento

In caso di vendita effettuata con tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla ricezione dei documenti assicurativi. La comunicazione del Contraente deve essere notificata alla compagnia a mezzo Raccomandata A/R indirizzata ad HDI Assicurazioni S.p.A., via Abruzzi 10 – 00187, alla quale devono essere allegati i documenti assicurativi di cui sopra (Polizza, Certificato e Contrassegno di assicurazione nonché l'eventuale Carta Verde).

La compagnia provvederà a rimborsare al Contraente il premio non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ove previsto.

I timbri postali faranno fede ai fini della verifica del corretto esercizio del diritto di ripensamento.

1.8 – Risoluzione del contratto per furto

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata notizia alla Società fornendo, all'Agenzia cui è assegnato il contratto, copia della denuncia all'Autorità competente, e restituendo, se in suo possesso il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde.

La Società restituisce, ***dal momento della consegna della copia della denuncia***, la parte di premio, relativa alla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società, inoltre, restituisce, ***dal momento della consegna della copia della denuncia***, la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, ***con l'esclusione del premio relativo alle garanzie Incendio e Furto. Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.***

1.9 – Sospensione in corso di contratto

La sospensione del contratto è consentita solo per i Motoveicoli e solo se è operante la Condizione Particolare S2 "Sospensione del contratto per motoveicoli" di cui alla Sezione 4.

La sospensione non è comunque consentita per i ciclomotori ed i quadricicli leggeri.

1.10 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri

Per la denuncia dei sinistri si rimanda a quanto previsto alla Sezione 8 "Cosa fare in caso di sinistro".

1.11 – Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

1.12 – Imposte e tasse

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

1.13 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

2.1 – Oggetto dell'assicurazione (Quello che assicuriamo)

La Società assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni **involontariamente** causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato indicato in polizza.

Il massimale complessivo è pari alla somma del massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla scheda di polizza. I massimali sono utilizzati, anzitutto, per il risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni a cose ed animali) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l'altro massimale, in tutto o in parte non impegnato.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. ***Non sono assicurati i rischi della Responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.***

La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle "Condizioni particolari" eventualmente richiamate in polizza.

Estensioni gratuite alla garanzia di Responsabilità Civile della circolazione

Trattasi di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria; le garanzie sono prestate in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati sulla polizza ***i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria*** e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia, quindi, opera anche per:

- 1) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private non equiparate a quelle di uso pubblico (quali ad esempio le aree condominiali e parcheggi privati) con ***esclusione delle aree aeroportuali***;
- 2) la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni ***involontariamente*** cagionati a terzi durante la circolazione, ***esclusi i danni al veicolo stesso***;
- 3) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito di minori (figli e non) non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (art. 2048 del Codice Civile, primo comma);
- 4) i danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione ***fino al posto di soccorso medico, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento***;
- 5) la Responsabilità Civile dell'istruttore nel caso di veicoli adibiti a scuola guida; sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

2.2 – Soggetti esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione, ai sensi dell'articolo 129 della Legge, *non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro del veicolo assicurato*; in questo caso, inoltre, *l'assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti*:

- 1) *il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di contratti di leasing*;
- 2) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provveda al loro mantenimento*;
- 3) *ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

2.3 – Esclusioni e rivalsa (Quello che non assicuriamo)

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

Salvo quanto previsto dalle condizioni aggiuntive RVB o RVE, se richiamate, l'assicurazione non è operante e *la Società eserciterà il diritto di rivalsa*:

- a) *se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore*, intendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell'abilitazione ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca per qualunque motivo.
La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro. Infine la Società rinuncia anche quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso o di un caso fortuito;
- b) *nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.*
- c) *nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti*, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni;
- d) *nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente*;
- e) *nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti* che ne disciplinano l'utilizzo;
- f) *nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore* che ne disciplinano l'utilizzo;
- g) *nel caso di veicolo che, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore*;
- h) *nel caso di veicolo che, al momento del sinistro, risulti essere stato modificato volontariamente, relativamente alla potenza del motore e/o alla velocità* (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mappatura centraline, aumento della cilindrata, ecc.), modificandone i livelli di sicurezza;

- i) *per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara e allenamenti ovunque esse avvengano;*
- l) *per i danni causati all'interno delle aree aeroportuali.*

2.4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa.**

2.5 – Carta Verde

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), su semplice richiesta dell'Assicurato, senza sovrappremio. **L'assicurazione non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, siano barrate.**

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa".**

2.6 – Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.7 – Sostituzione del certificato e del contrassegno

La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. La Società, nel caso di deterioramento, vi provvederà **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio di premio.**

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione **il Contraente deve fornire alla Società**

la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l'evento accaduto.

2.8 – Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società mette a disposizione del Contraente della polizza e dell'eventuale diverso Proprietario / Intestatario al P.R.A. / Locatario (in caso di leasing), almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

L'attestazione dello stato del rischio contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente ed il relativo identificativo fiscale;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Proprietario / Intestatario al P.R.A. / Locatario (in caso di leasing) del veicolo assicurato ed il relativo identificativo fiscale;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, in base alle regole evolutive stabilite dai Regolamenti emanati dall'IVASS;
- nel caso il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni della classe di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, in base alle regole evolutive adottate dalla Società – classe di merito HDI;
- il numero dei sinistri pagati negli ultimi cinque anni (anche se il rischio nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso imprese diverse) con responsabilità principale e con responsabilità paritaria, questi ultimi con l'indicazione della percentuale di responsabilità; a partire dai sinistri pagati nell'anno 2015, per entrambe le tipologie (sinistri pagati con responsabilità principale o paritaria), è anche indicata la tipologia del sinistro: pagato a sole cose, pagato a sole persone o pagato misto (danni a cose e danni a persone);
- il numero e l'importo delle eventuali franchigie non pagate se la tariffa prevede questa formula in caso di sinistro;
- i dati della targa di riconoscimento;
- l'indicazione se il contratto ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, a favore di un ulteriore veicolo – della medesima tipologia del veicolo già assicurato – acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi ed alle condizioni dell'art. 134, comma 4 bis della Legge);
- la firma dell'assicuratore.

La Società mette a disposizione, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio, relativo agli ultimi cinque anni di contratto, purché siano stati conclusi i rispettivi periodi di osservazione:

- al Contraente;
- al proprietario del veicolo, se persona diversa dal Contraente;

- all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di leasing;
- all'utilizzatore del veicolo in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a dodici mesi.

La Società rilascia al Contraente, in caso di cessazione del rischio per furto del veicolo, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva della circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuali e di Conversione Universale (C.U.) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione è rilasciata dalla Compagnia delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- ***sospensione di garanzia nel corso del contratto, senza che sia avvenuta la riattivazione della polizza;***
- ***contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanei);***
- ***contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;***
- ***contratti con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;***
- ***contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il periodo di osservazione;***
- ***cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.***

L'attestazione sullo stato del rischio, in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del Contraente, ha validità cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

2.9 – Gestione delle vertenze

La Società assume, nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 della Legge, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI

3.1 – Oggetto dell'assicurazione (Quello che assicuriamo)

L'assicurazione è prestata *nei limiti precisati in polizza, od eventualmente indicati nelle singole garanzie*, per il veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla scheda di polizza, fermo quanto previsto al successivo art. 3.3 "Esclusioni". L'assicurazione vale anche per gli accessori di serie e non di serie e gli optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul veicolo, con esclusione degli audiofonovisivi.

A) DANNI AL VEICOLO

3.1.1 Incendio – La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.

3.1.2 Furto e rapina totale – La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di sottrazione integrale a seguito di furto o rapina del veicolo descritto in polizza.

In caso di ritrovamento del veicolo, sono compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina.

Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di **furto delle chiavi con destrezza o all'interno dell'abitazione** di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno **con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza**.

La Società, inoltre, terrà a suo carico, **fino ad un massimo di Euro 150,00**, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il veicolo oggetto di furto.

3.1.3 Furto e rapina totale e parziale – La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso.

Sono compresi i danni da furto e rapina arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina del veicolo o parti di esso e quelli subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina.

Qualora emerga che il sinistro è avvenuto a seguito di **furto delle chiavi con destrezza o all'interno dell'abitazione** di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno **con uno scoperto del 20%, salvo il maggior scoperto eventualmente previsto in polizza**.

L'assicurazione è estesa ai danni da effrazione causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo, **fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

La Società, inoltre, in caso di furto o rapina totale del veicolo terrà a suo carico, **fino ad un massimo di Euro 150,00**, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il veicolo oggetto di furto.

3.1.4 Pacchetto A "Garanzie integrative"

La Società indennizza l'Assicurato:

Garanzia tasse di proprietà e spese di immatricolazione - in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo garantito in polizza, di un importo pari:

- a) alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel, qualora la regione di residenza

del proprietario non ne preveda il rimborso;

b) alle spese sostenute e documentate per l'immatricolazione di un nuovo veicolo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 800,00.

Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo. Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere.

La garanzia è prestata fino ad un massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 300,00.

Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di furto totale o rapina. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del furto totale – delle spese sostenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del furto e per la stipula della procura a vendere.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del veicolo assicurato in polizza, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente stradale.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.

B) ALTRI DANNI

3.1.5 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).

La Società, inoltre estende la garanzia, ***nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo***, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

La Società ha diritto a rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

3.2 – Determinazione del valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto e rapina

Le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Furto e rapina (artt. 3.1.2 e 3.1.3), *sono prestate a valore intero* e per *i valori dichiarati dal Contraente*, riportati sulla scheda di polizza.

I valori assicurati dichiarati devono comprendere, oltre al valore del veicolo, anche il valore degli accessori non di serie e degli optional, tutti stabilmente installati sullo stesso e risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente.

La somma assicurata deve corrispondere alla quotazione indicata sulla pubblicazione Eurrotax Giallo con riferimento al mese in cui si stipula o si rinnova l'assicurazione o, se inferiore, a quanto riportato nelle fatture o nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

Nel caso la pubblicazione sopra indicata non riporti la quotazione del veicolo si deve fare riferimento al valore di mercato dello stesso al momento in cui si stipula o si rinnova l'assicurazione.

3.3 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)

3.3.1 Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

L'assicurazione non copre i danni:

- a) *verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;*
- b) *verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;*
- c) *verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;*
- d) *cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;*
- e) *qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);*
- f) *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara e allenamenti ovunque esse avvengano;*
- g) *arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto, salvo quanto previsto al punto 3.1.3;*
- h) *agli audiofonovisivi.*

3.3.2 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 3.1.1)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.3.1, l'assicurazione non copre i danni causati da:

- a) *semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore ecc);*

- b) *incendio derivante da collisione con altro veicolo, con persone od animali;*
- c) *incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.*

3.3.3 Esclusioni specifiche relative alle garanzie Furto e Rapina (artt. 3.1.2 e 3.1.3)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.3.1, l'assicurazione non copre i danni:

- a) *per la garanzia Furto e rapina totale (art. 3.1.2), arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina;*
- b) *derivanti da appropriazione indebita del veicolo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;*

3.3.4 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative" (art. 3.1.4)

Oltre a quanto previsto all'art. 3.3.1, l'assicurazione non copre i danni:

- a) *verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;*
- b) *verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.*

3.3.5 Esclusioni specifiche relative alla garanzia Ricorso terzi da incendio e da inquinamento (art. 3.1.5)

L'assicurazione non copre i danni:

- a) *subiti dal conducente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio, e dal locatario (in caso di leasing) del veicolo assicurato;*
- b) *subiti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti legittimi o naturali dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provveda al loro mantenimento;*
- c) *ove l'assicurato sia una società, subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b);*
- d) *subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;*
- e) *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- f) *da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia.*

3.4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale:

- a) per i ciclomotori: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- b) per gli altri veicoli: in tutti i Paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità Civile della circolazione.

3.5 – Determinazione dell'ammontare del danno

a) Perdita totale del veicolo

Per perdita totale si intende quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto a mettere il relitto a disposizione della Società; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso.

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Eurotax giallo con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati.

Nel caso la pubblicazione sopra indicata non riporti la quotazione del veicolo assicurato, il valore dello stesso, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional stabilmente installati, verrà determinato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional stabilmente installati. Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli accessori non di serie e gli optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate come segue:

- se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote e accessori non di serie;*
- se al momento del sinistro sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, tenendo conto del degrado d'uso.*

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

Sia per il caso di perdita totale, che per quello di danno parziale, nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico ed a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

3.6 – Limiti di indennizzo

L'indennizzo non può essere mai superiore alla somma assicurata o al valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dall'art. 3.1.4 "Pacchetto A- Garanzie Integrative" e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.

3.7 – Regola proporzionale

Per le garanzie prestate a valore intero, se al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo assicurato risulta superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore indicato sulla scheda di polizza o sulla quietanza e quello commerciale.

3.8 – Scoperti e franchigie

Dal danno determinato ai sensi dell'art. 3.5 "Determinazione dell'ammontare del danno" si deducono gli eventuali scoperti e/o franchigie precisati nella scheda di polizza o nelle presenti condizioni contrattuali.

3.9 – Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.

3.10 – Riparazioni – Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

L'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, a meno di quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentirne la regolare circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di sinistro, salvo espresso consenso della Società.

La Società, invece di pagare l'indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall'art. 3.5 "Determinazione dell'ammontare del danno". L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, ne in tutto ne in parte, quanto possa essere salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

3.11 – Relitti

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, *la Società, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.*

3.12 – Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto o rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall'evento.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di terzi.

3.13 – Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti

In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;*
- 2) procedere alla quantificazione del danno.*

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

3.14 – Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e *su specifica richiesta del Contraente*, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio.

SEZIONE 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

(valide soltanto se espressamente richiamate nell'apposito riquadro di polizza)

4.1 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE

RVB – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia base

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa", della Sezione 2, rinuncia al diritto di rivalsa:

- 1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 2) nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

La Società inoltre:

- 3) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni, **applicherà la rivalsa fino alla concorrenza di Euro 2.000,00;**
- 4) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni, **applicherà la rivalsa fino alla concorrenza di Euro 3.000,00.**

Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di chi di ragione qualora risulti che il veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un conducente nelle condizioni di cui sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).

RVE – Rinuncia al diritto di rivalsa – Garanzia estesa

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione, la Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa", della Sezione 2, rinuncia al diritto di rivalsa:

- 1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 2) nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- 3) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni;
- 4) nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni.

Le deroghe riportate nella presente Condizione Particolare non sono operanti e quindi la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di chi di ragione qualora risulti che il veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un conducente nelle condizioni di cui sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).

4.2 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

C – Bonus/Malus Ciclomotori e Motoveicoli

La garanzia di Responsabilità Civile della circolazione è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni (“Bonus”) o aumenti (“Malus”) della classe di merito rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nei “periodi di osservazione della sinistrosità” e che si articola in 18 classi di merito HDI di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente tabella:

Classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del premio	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78
Classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficienti di determinazione del premio	0,82	0,88	0,94	1,00	1,15	1,70	2,00	2,40	3,00

Inoltre, è prevista, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, un’articolazione in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul premio.

1 – Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito C.U.

Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà del veicolo da assicurare. Nel caso quest’ultimo sia un ciclomotore il Contraente deve esibire il certificato di circolazione.

- a) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale nella forma Bonus / Malus**: il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. di assegnazione risultante dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
- b) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale in forma diversa da Bonus / Malus o sprovvisto della classe C.U.**: si determina la classe di merito C.U. secondo le regole riportate al successivo paragrafo “6 – Criteri per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)”.
- c) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto**: il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. risultante dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore *a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni il contratto è comunque assegnato alla classe di merito C.U. 18.*
- d) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all’estero o che ha cessato la circolazione**: il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. risultante dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il precedente veicolo, a condizione *che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni* e il Contraente dichiari, ai *sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del*

Codice Civile, che il veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato **nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l'attestazione sullo stato del rischio non sia già stata utilizzata per l'assicurazione di altro veicolo in sostituzione del precedente.**

- e) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto temporaneo:** il contratto è assegnato alla stessa classe di merito C.U. riportata nel contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire in originale, a condizione che **il precedente contratto temporaneo non sia scaduto da più di cinque anni.** Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo, il Contraente deve dichiarare, **ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.** Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di 5 anni il contratto è comunque assegnato alla classe di merito C.U. 18.
- f) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale:** se la risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. determinata in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione anticipata del rapporto. Il Contraente deve inoltre esibire il precedente contratto.
- g) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa la cui polizza sia stata ceduta all'acquirente:** il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14.
- h) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa all'estero:** si determina la classe di merito C.U., secondo le regole riportate al successivo paragrafo "6 – Criteri per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)", sulla base di una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. Inoltre, se il veicolo non ha circolato successivamente alla scadenza del precedente contratto, si applica quanto indicato alla precedente lettera c).
- i) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa ed oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine:** il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. risultante dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso veicolo, ove acquisito in proprietà ovvero per altro veicolo di proprietà dell'utilizzatore, a condizione che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dall'impresa di leasing o di noleggio comprovante il soggetto che effettivamente utilizzava il veicolo.
- l) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con attestato non presente nella banca dati degli attestati di rischio:** nel caso l'ultimo attestato di rischio non risulti presente nella Banca Dati degli attestati di rischio, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio disponibile e **richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa** – compresi gli eventuali sinistri – e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella banca dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, la Società richiede al contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali attestati cartacei e/o precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 18.

Una volta assunto il contratto la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della polizza.

- m) Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione, voltura al P.R.A. o nuovo acquisto:** in caso di acquisto di veicolo nuovo o usato il contratto è assegnato alla classe di merito C.U. 14.
- n) Acquisto di un ulteriore veicolo della stessa tipologia** (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge): nel caso il proprietario di un veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente e comprovato dall'esibizione dello stato di famiglia. Questa norma si applica solo in caso di nuovo contratto.

2 – Stipulazione del contratto: assegnazione della classe di merito HDI

La tabella sottostante riporta le regole di corrispondenza tra la classe di merito C.U. e la classe di merito HDI. La classe di merito HDI viene attribuita in base alla classe di merito C.U. ed al numero dei sinistri riportati sulla sinistrosità pregressa (compreso l'anno corrente) dell'attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore.

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSI DI MERITO C.U. E HDI			
Classe di merito C.U.	CLASSE DI MERITO HDI		
	0 sinistri	1 sinistro	2 o più sinistri
1	1	2	3
2	2	3	4
3	3	4	5
4	4	5	6
5	5	6	7
6	6	7	8
7	7	8	9
8	8	9	10
9	9	10	11
10	10	11	12
11	11	12	13
12	12	13	14
13	13	14	15
14	14	15	16
15	15	16	17
16	16	17	18
17	17	18	18
18	18	18	18

3 – Scadenza e rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito

In occasione di ogni scadenza annuale il contratto è assegnato alle classi di merito HDI e C.U. riportate nelle tabelle delle regole evolutive sotto riportate.

L'eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito), avverrà in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione o nel corso di periodi di osservazione precedenti. Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell'assicurato. I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell'assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione, tuttavia verranno annotati nell'attestazione sullo stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori sinistri con Responsabilità Paritaria, verranno sommate le diverse percentuali e, raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione del malus. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive due o più sinistri, pagati con responsabilità paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo sinistro. In assenza di sinistri pagati o di pagamenti per sinistri con responsabilità minoritaria il contratto è considerato immune da sinistri.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE HDI					
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	4	6	9	12
2	1	5	7	10	13
3	2	6	8	11	14
4	3	7	9	12	15
5	4	8	10	13	16
6	5	9	11	14	17
7	6	10	12	15	18
8	7	11	13	16	18
9	8	12	14	17	18
10	9	13	15	18	18
11	10	14	16	18	18
12	11	15	17	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U.					
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

4 – Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro e indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione in malus rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, **sempre che siano stati pagati a titolo definitivo**. Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, e-mail: rimborsi-stanza@consap.it, sito internet www.consap.it. Per i sinistri pagati nell'ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 della Legge, per conoscere l'importo del sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente alla Società. In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione del contratto alla nuova classe di merito e mette a disposizione un nuovo attestato di rischio.

5 – Sostituzione del veicolo assicurato con la Società

- a) Sostituzione del veicolo con altro appartenete allo stesso settore tariffario: in questo caso è tenuta ferma la scadenza annuale del contratto, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e sono mantenute le classi di merito HDI e C.U.
- b) Sostituzione del veicolo con altro appartenete a settore tariffario diverso: in questo caso il primo periodo di osservazione ha inizio dal giorno di decorrenza della prima annualità intera di assicurazione del nuovo veicolo e termina due mesi prima della scadenza di tale annualità. Il contratto è assegnato alle classi di merito HDI e C.U. 14, salvo il caso in cui sia applicabile l'art. 134, comma 4-bis della Legge.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 1.6, lettera a), della Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione.

6 – Criteri per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

L'individuazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), per i veicoli che ne fossero sprovvisti, avviene secondo i criteri di seguito riportati e definiti dall'IVASS con apposito Regolamento.

- a) Viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

Anni senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- b) Si prendono quindi in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio, compresa l'annualità in corso; per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione C.U.

FR – Bonus Malus con franchigia fissa ed assoluta

La garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione è stipulata nella forma mista Bonus/Malus con franchigia fissa e assoluta convenuta in polizza per ogni sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia, ferme le norme e le regole evolutive previste dalla Condizione Particolare "C - Bonus/Malus Ciclomotori e Motoveicoli".

Nel caso l'importo del sinistro sia inferiore o uguale all'importo della franchigia pattuita in polizza e quest'ultima sia stata pagata, il contratto si considera, ai fini dell'evoluzione della classe di merito, immune da sinistri e quindi beneficerà della riduzione delle classi di merito HDI e C.U. secondo quanto previsto dalle tabelle riportate al paragrafo "3 – Scadenza e rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito" della Condizione Particolare "C – Bonus/Malus Ciclomotori e Motoveicoli".

La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze previsto dall'art. 2.9 "Gestione delle vertenze" anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

In caso di passaggio alla forma tariffaria "Bonus/Malus", il contratto sarà inserito nelle medesime classi di merito HDI e C.U. a cui sarebbe stato assegnato secondo le regole evolutive della presente normativa.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Il cambiamento di formula tariffaria può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.

L – Rischi non contemplati in tariffa – Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità

Il rischio assicurato presenta carattere di particolarità o eccezionalità.

Il relativo premio non è pertanto contemplato dalla tariffa della Società in vigore e viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione.

M – Ciclomotori e motoveicoli ad uso privato per i quali la carta di circolazione o il certificato di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che la carta di circolazione del motoveicolo o il certificato di circolazione del ciclomotore descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.

P – Condizioni di personalizzazione tariffaria

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al **veicolo, al suo utilizzo, ed al Proprietario (Locatario nel caso dei contratti di leasing) di quest'ultimo, nonché ai dati contenuti nell'attestato di rischio.**

Qualunque variazione dei dati di cui sopra, intervenuta in corso di contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Società e comporterà la ridefinizione del premio mediante sostituzione del contratto.

Q – Veicoli azionati elettricamente

La garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente.

SA – Stima accettata (valida esclusivamente per i veicoli di interesse storico)

Per le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Furto e rapina (artt. 3.1.2 e 3.1.3), la somma assicurata, dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza, risulta corrispondente all'attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, quale risulta in specifico allegato al contratto. Al contratto non viene applicata la regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). Qualora il Contraente voglia modificare il valore assicurato oppure cambi veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a proprie spese.

S2 – Sospensione del contratto per motoveicoli

La sospensione del contratto è consentita solo in presenza della garanzia responsabilità civile della circolazione. Nel caso la sospensione venga attivata, opera per tutte le garanzie presenti nella polizza.

La sospensione è ammessa fino a due volte per anno assicurativo e per la durata massima di dodici mesi ciascuna, indipendentemente dalla durata della sospensione.

a) Sospensione del contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a **darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia cui è assegnato il contratto.**

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 2 mesi.

Qualora tale durata sia inferiore a 2 mesi, il premio dovrà essere integrato di un importo pari a Euro 40,66 escluse le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento relative al periodo di sospensione utilizzato.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che riporta le condizioni relative alla sospensione stessa e che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Decorsi dodici mesi dalla data della sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società.

b) Riattivazione del contratto

La Società all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente **in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della riattivazione**, rilasciando, mediante sostituzione di contratto, un nuovo certificato, contrassegno e Carta Verde.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso motociclo che su di un altro motociclo, purché, in quest'ultimo caso:

- il precedente motociclo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o abbia cessato la circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada;
- il proprietario del motociclo (locatario nel caso di contratti di leasing) sia lo stesso, oppure sia:
 - ▷ il coniuge, in regime di comunione legale di beni;

- ▷ uno dei precedenti proprietari;
- ▷ nel caso di società di persone, un socio della società proprietaria o viceversa.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione valida ai fini di legge.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a due mesi

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi la riattivazione del contratto viene effettuata lasciando invariata la scadenza del contratto sospeso.

Il premio pagato e non goduto, relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a due mesi

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a due mesi la riattivazione del contratto viene effettuata prorogando la scadenza annuale della polizza, per un periodo pari a quello della sospensione.

Sul premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La Società tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle norme previste dalla forma tariffaria, dei sinistri eventualmente liquidati durante il periodo della sospensione.

c) Cessazione del rischio per vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della circolazione

Nel caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, si procede come previsto all'art. 1.6 "Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato", lettera b), ferma la documentazione prevista alla parte generale di detto articolo.

La Società rimborserà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal giorno successivo a quello della sospensione.

d) Esclusioni

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- furto del veicolo;
- per i contratti relativi a ciclomotori e quadricicli leggeri;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del motociclo venduto (cessione di contratto);
- per i contratti amministrati a libro matricola.

VA – Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione

Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:

- a) *non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;*
- b) *non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata* contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il contratto non è soggetto a tacita proroga.

VB – Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale

Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:

- a) *non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;*
- b) *comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;*
- c) *non pagare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata* contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. 1.4 "Durata del contratto" la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

VC – Condizione di vincolo per veicoli concessi in leasing. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione

Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a **non con-**

sentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;

Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art.1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il contratto non è soggetto a tacita proroga.

VD – Condizione di vincolo per veicoli concessi in leasing. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di leasing

Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata in polizza.

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:

- a) *non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;*
- b) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Resta inteso che, in base a quanto previsto dall'art. 1.4 "Durata del contratto" la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

VS – Veicoli di interesse storico

1) La Società prende atto della dichiarazione del Contraente che il veicolo d'epoca o di interesse storico, così come definito dall'art. 60 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, descritto in polizza è adibito ad uso proprio / privato ed è iscritto in uno dei seguenti registri:

- Automotoclub Storico Italiano (ASI);
- Storico Lancia;
- Italiano Fiat;
- Italiano Alfa Romeo;
- Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.);
- Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.

L'assicurazione è operante sempre che il veicolo descritto in polizza:

- *sia iscritto ad uno dei registri sopra indicati;*
- *sia condotto, dal Contraente, dall'intestatario al P.R.A. o da altro conducente specifi-*

catamente autorizzato ed espressamente indicato nell'allegato SV, nessuno di età inferiore a 21 anni.

2) Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2.3 "Esclusioni e rivalsa" della Sezione 2 e 3.3 "Esclusioni" della Sezione 3, l'assicurazione non è operante:

- *se il veicolo è utilizzato nell'esercizio dell'attività professionale o comunque per finalità incompatibili con la definizione di veicolo storico;*
- *se la circolazione avviene senza l'autorizzazione o senza i requisiti previsti dai comma 3 e 4 dell'art. 60 del D. Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni.*

La Società, nel caso della garanzia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, eserciterà il diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 144 della Legge, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nel caso al momento del sinistro:

- *alla guida del veicolo assicurato vi sia un Conducente non espressamente autorizzato ai sensi della presente Condizione Particolare;*
- *il veicolo assicurato non sia effettivamente iscritto ad uno dei precedenti registri.*

Per la garanzia Infortuni del Conducente, se prestata, nel caso in cui alla guida del veicolo vi sia un Conducente non autorizzato ai sensi della presente Condizione Particolare, nessun indennizzo sarà dovuto dalla Società.

3) La Società, fermo quanto previsto al precedente punto 2), rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui al momento del sinistro;

- *il veicolo sia condotto, per ragioni di servizio, da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;*
- *l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria.*

VSD – Veicoli di interesse storico – Determinazione dell'ammontare del danno

Per le garanzie Incendio (art. 3.1.1), Furto e rapina, nel caso il veicolo assicurato sia di d'epoca o di interesse storico, così come definito dalla condizione particolare VS, l'articolo "3.5 – Determinazione dell'ammontare del danno" viene modificato e sostituito con il seguente letterale tenore:

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

- a) *In caso di danno parziale l'importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni senza applicazione del degrado sulle parti sostituite e con il limite:*
- *del 70% della somma assicurata in caso di validità della condizione SA "Stima Accettata";*
 - *del 70% del valore commerciale del veicolo indicato sull'ultima pubblicazione di "Ruote Classiche" (Editoriale Domus) disponibile al momento del sinistro, nel limite della somma assicurata indicata in polizza con applicazione della regola proporzionale, in caso di non validità della condizione "SA - Stima Accettata"; qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione del veicolo assicurato, il valore dello stesso verrà determinato in base al valore di mercato al momento del sinistro.*

- b) In caso di danno totale *l'importo indennizzabile si determina in base:*
- *alla somma assicurata, in caso di validità della condizione "SA - Stima Accettata".*
 - *al valore commerciale del veicolo indicato sull'ultima pubblicazione di "Ruote Classiche" disponibile al momento del sinistro, in caso di non validità della condizione "SA - Stima Accettata"; qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione del veicolo assicurato, il valore dello stesso verrà determinato in base al valore di mercato al momento del sinistro.*

SEZIONE 5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE

5.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza, **entro i limiti stabiliti in polizza**, gli infortuni che il conducente del veicolo indicato in polizza, **purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario**, dovesse subire in relazione alla circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda.

L'assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni di legge in vigore. Tuttavia la garanzia è comunque operante quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso, e comunque quando il conducente non abbia alcuna responsabilità nel verificarsi del sinistro.

5.2 – Estensioni dell'assicurazione

Durante la guida sono compresi in garanzia anche: l'annegamento, gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'Assicurato non vi prenda parte attiva.** **Sono infine compresi, purchè dovuti a causa di terzi**, anche gli infortuni avvenuti nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

5.3 – Delimitazione dell'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) **dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- b) **da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;**
- c) **da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;**
- d) **da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;**
- e) **da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni.**

Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.

5.4 – Criteri di indennizzabilità

La Società liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall'infortunio sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.

5.5 – Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida agli eredi la somma assicurata per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

5.6 – Morte presunta

Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. ***Qualora risulti che l'Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata.*** L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

5.7 – Raddoppio indennizzo in caso di morte e presenza di figli minori o invalidi civili

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre l'indennizzo, spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 50%, viene raddoppiato con il limite dell'importo complessivo di 100.000 Euro, somma che verrà divisa in parti uguali in presenza di più figli minori.

5.8 – Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza l'invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquiderà all'infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata ***purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente.*** Nulla è quindi dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale l'Impresa liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma viene corrisposta per intero.

La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale
Un arto superiore	70
Una mano o un avambraccio	60
Un pollice	18
Un indice	14
Un medio	8
Un anulare	8
Un mignolo	12
La falange ungueale del pollice	9
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40
Ambedue i piedi	100
Un alluce	5
Un altro dito del piede	3
La falange ungueale dell'alluce	2,5
Una falange di altro dito del piede	1
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un occhio	25
Ambedue gli occhi	100
Un rene	20
La milza	10
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Perdita totale della voce	30
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso l'infornuto determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

5.9 – Anticipo dell'indennizzo

A richiesta dell'assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000 Euro. Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a 60.000 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell'indennità assicurata.

5.10 – Rimborso spese di cura

La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, entro un anno

dall'infortunio, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza ancorché in franchigia, ma comunque non risarcite da altra garanzia o polizza, per:

- a) gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- b) le rette di degenza in istituto di cura;
- c) il trasporto in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket;
- e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (**escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera**), **entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura;
- f) l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, **entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, previa presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso. Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'invalidità accertata non sia in franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00.

5.11 – Controversie

In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 5.4 "Criteri di indennizzabilità" le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.** È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. E' naturalmente fatto salvo il ricorso all'autorità Giudiziaria.

5.12 – Rinuncia alla surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.

SEZIONE 6

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA

Premessa

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società tramite la **Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800 542 002 e 02 5828 6671**, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

Sono considerati assicurati per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti V.A.3, V.A.4, V.A.6, V.A.7, V.A.10, V.A.11, V.A.12, V.A.13, V.A.14, T.A.3 e T.A.4, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

SERVIZIO ASSISTENZA AUTO LIGHT

L.A – Oggetto delle prestazioni

Con il Servizio Assistenza Auto Light sono garantite le prestazioni di seguito specificate:

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

L.A.1. – Soccorso stradale – Traino

Qualora, in conseguenza di incidente, guasto, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o in seguito al ritrovamento dopo il furto o la rapina, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 25 Km, inteso come percorso stradale, dal luogo in cui si è verificato l'evento.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.***

La garanzia è operante anche in caso di foratura di uno o più pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.

L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

L.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.***

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

L.A.4 – Assistenza telefonica

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

La presente prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre prestazioni di Assistenza.

L.A.5 – Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessiti di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI;

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

L.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al numero: 800 542 002

dall'estero al numero: +39 02 5828 6671

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

**EUROP ASSISTENZA ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO**

oppure inviare un fax al numero: **+39 02 5847 7201**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla "HBAS"
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SERVIZIO ASSISTENZA AUTO VIP

V.A – Oggetto delle prestazioni

Con il Servizio Assistenza Auto Vip sono garantite le prestazioni erogate con il Servizio Assistenza Auto Light con le seguenti modifiche:

- **Prestazione L.A.1 – Soccorso stradale – Traino:** la Società terrà a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.***
- **Prestazione L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage:** la Società terrà a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.***
- **Prestazione L.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada:** la Società terrà a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.***

Le restanti prestazioni non subiscono variazioni.

Con il Servizio Assistenza Auto Vip sono inoltre garantite le seguenti prestazioni:

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

V.A.1 – Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, **un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:**

- **sette giorni consecutivi in caso di guasto, danno parziale per: incidente, incendio, rapina, furto;**
- **trenta giorni consecutivi in caso di perdita totale per: incendio, rapina, furto.**

In caso di furto o rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, e l'Assicurato sarà tenuto a fornirla, copia della Denuncia presentata all'Autorità Pubblica.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.**

V.A.2 – Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.** L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);

- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. ***L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".***

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. ***Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.***

V.A.3 – Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

V.A.4 – Invio di un'autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, ***successivamente al ricovero di primo soccorso***, trovandosi sul territorio Italiano necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo ***fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo*** (andata/ritorno) ***per sinistro***.

V.A.5 – Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, l'originale della denuncia rilasciata all'assicurato dall'Autorità competente e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato

V.A.6 – Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).***

V.A.7 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, ***sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni***, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di ***continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia***, mettendo a loro disposizione:

- ***un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;***

oppure:

- ***un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.***

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).***

V.A.8 – Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente occorso al veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

V.A.9 – Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, ***sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni*** oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato ***un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata*** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

V.A.10 – Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato **da minori di 15 anni**, purché anch'essi Assicurati (intendendosi con ciò trasportati a bordo del veicolo assicurato), si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente occorso al veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.**

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. **Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

V.A.11 – Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente occorso al veicolo assicurato, **l'Assicurato, in viaggio da solo**, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.**

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.**

V.A.12 – Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio conseguente all'incidente occorso al veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare **il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:**

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. **La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

V.A.13 – Rientro con un familiare

Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto V.A.12, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro**.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

V.A.14 – Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente occorso al veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all’estero

V.A.15 – Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro avvenuto all’estero, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento ed alla circolazione del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, **sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.

V.A.16 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **il veicolo resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio**, oppure in caso di furto o rapina, **il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato**, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l’Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

V.A.17 – Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione V.A.16 - "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", *il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia*, la Struttura Organizzativa, non procederà con l'antieconomico rimpatrio, bensì provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare il veicolo stesso al di fuori del confine dello Stato estero in cui si trova, al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

V.A.18 – Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato necessiti di un interprete, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato medesimo in seguito ad incidente occorso al veicolo assicurato oppure, in caso di infortunio dell'Assicurato occorso comunque a causa di un incidente coinvolgente il veicolo coperto dall'assicurazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare suddetto interprete, tenendone la Società a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro**.

V.A.19 – Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per sinistro**.

V.A.20 – Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile**.

V.A.21 – Anticipi di denaro

Qualora l'Assicurato trovandosi all'estero debba sostenere, a causa di un sinistro occorso al veicolo assicurato delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro**.

Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.000,00.

V.A.22 – Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

V.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al numero: 800 542 002

dall'estero al numero: +39 02 5828 6671

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO**

oppure inviare un fax al numero: **+39 02 5847 7201**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla "HMED"
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP

T.A – Oggetto delle prestazioni

Con il Servizio Assistenza Auto Top sono garantite le prestazioni erogate con il Servizio Assistenza Auto Light e Servizio Assistenza Auto Vip con le seguenti modifiche:

- **Prestazione L.A.1 – Soccorso stradale – Traino:** la Società terrà a proprio carico il relativo costo *fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro*.
- **Prestazione L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage:** la Società terrà a proprio carico il relativo costo *fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro*.
- **Prestazione L.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada:** la Società terrà a proprio carico il relativo costo *fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro*.
- **Prestazione V.A.4 – Invio di autoambulanza in Italia:** la Società terrà a proprio carico la spesa *fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso*;
- **Prestazione V.A.6 – Spese d'albergo:** la Società terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione *fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro*.

Le restanti prestazioni non subiscono variazioni.

Con il Servizio Assistenza Auto Top sono inoltre garantite le seguenti prestazioni:

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

T.A.1 – Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione "L.A.1 – Soccorso stradale – Traino", oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato, 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione, **adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, per un massimo di 3 giorni consecutivi** anche se non richiesta contestualmente al fermo del veicolo.

Inoltre tale autovettura, **se richiesta al momento del fermo del veicolo**, potrà essere fornita **compatibilmente con le disponibilità** del centro di noleggio convenzionato, anche presso il luogo di fermo del veicolo, o, **qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale**.

Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.

Entro il termine dei 3 giorni di cui sopra, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e **fino al raggiungimento dei massimali previsti dalla prestazione "V.A.1 – Auto in sostituzione in Italia"**.

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.

Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:

- *patente di guida in originale e valida;*
- *carta di credito a titolo di cauzione.*

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;*
- *le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relative all'autovettura in sostituzione;*
- *le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.*

La prestazione non è operante per:

- *immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;*
- *operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.*

T.A.2 – Consulenza medica specialistica

Qualora l'assicurato, in seguito ad infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente o attraverso il medico che lo ha in cura sul posto, i medici specialisti della Struttura Organizzativa.

Tali medici specialisti possono essere: Ortopedico, Neurologo, Chirurgo Generale, Odonoiatra, Cardiologo, Geriatra.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.

T.A.3 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:

- *ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell'Assicurato;*
- *ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, fermo restando che **la Struttura Organizzativa utilizza l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea:***
 - *aereo sanitario;*
 - *aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;*
 - *treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;*
 - *autoambulanza;*
- *ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.*

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

T.A.4 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione "T.A.3 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro alla destinazione indicata dall'Assicurato, in Italia, con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

T.B – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al numero: 800 542 002

dall'estero al numero: +39 02 5828 6671

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO**

oppure inviare un fax al numero: **+39 02 5847 7201**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa preceduto dalla sigla "HTOP"
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTO: LIGHT, VIP, TOP

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per tutti i Servizi Assistenza Auto: Light, Vip, Top.

- a) *Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.*
- b) *Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".*
- c) *La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.*
- d) *Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.*
- e) *Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*
- f) *La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.*
- g) *Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.*
- h) *Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.*
- i) *Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.*

- l) L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.*
- m) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.*

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.

SEZIONE 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea)

con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona

tel. +39 045 8290 411

in seguito denominata ARAG alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri di fax:

+39 045 8290 557 per le sole nuove denunce (apertura sinistri)

+39 045 8290 449 per i successivi scambi di corrispondenza

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE TUTELA LEGALE

7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto indicato in polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense** (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti), anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 7.6 "Gestione del caso assicurativo" comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purchè scelti in accordo con ARAG** ai sensi del successivo art. 7.6 "Gestione del caso assicurativo" comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002) **se non ripetuto dalla controparte** in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;

- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'art. 7.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", comma 3, per ogni grado di giudizio.

7.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

7.3 – Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi **che siano insorti:**

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi **che siano insorti durante il periodo di validità del contratto** e che

siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. 7.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale", **entro ventiquattro mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**

- *indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.*

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- 1) L'Assicurato **deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni dalla data della notifica stessa.**
- 3) **L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.**
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
- 6) ARAG al momento della denuncia di un sinistro avvenuto all'estero chiederà all'Assicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se:
 - farsi tutelare direttamente da ARAG all'estero per la fase stragiudiziale ed eventualmente anche nella fase giudiziale;
 - farsi tutelare in via stragiudiziale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se necessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giudice italiano.

In quest'ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell'intero giudizio resteranno a carico dell'Assicurato.

7.5 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- **informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

7.6 – Gestione del caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, **qualora le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 7.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
- 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

- 4) L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
- 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
- 6) ARAG così come la Società **non è responsabile dell'operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.**
- 7) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.

7.7 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o extragiudizialmente.

7.8 - Assicurati

Le garanzie previste all'art. 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate:

- al proprietario;
- al locatario in base ad un contratto di noleggio / leasing;
- al conducente autorizzato;
- ai trasportati;

per i casi assicurativi **connessi al veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

In riferimento a quanto prescritto agli artt. 7.11 "Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Light", lettera b) e 7.12 "Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione", lettera b), le garanzie valgono altresì in favore del Contraente – Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori e **conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia.**

7.9 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- d) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**

- e) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- f) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;*
- g) *nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del Codice della Strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art.187 del Codice della Strada) o per violazione dell'art. 189, comma 1, del Codice della Strada (comportamento in caso d'incidente);*
- h) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;*
- i) *per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- l) *per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*
- m) *se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 7.12 "Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione", lettera d), avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006.*

7.10 – Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA cui si riferisce.

TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE – LIGHT

7.11 - Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione – Light

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi**.
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita per recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la "Procedura di Risarcimento" di cui all'art.148 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private". La copertura opera, quindi, per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
- b) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto **coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;**
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali **per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Quanto previsto alla lettera a) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7.9 "Esclusioni", lettera g), nel solo caso di violazione dell'art. 186 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).

TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE

7.12 - Prestazioni garantite – Tutela Legale della circolazione

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita per recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la "Procedura di Risarcimento" di cui all'art.148 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private".

La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;

- b) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto ***coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;***
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali ***per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.*** La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- d) il recupero dei danni a persone o a cose per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la "Procedura di Risarcimento Diretto" disciplinata all'art. 149 e segg. del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private", ***esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta si risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 Codice delle assicurazioni private", ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono, quindi, escluse le eventuali spese legali sostenute dall'assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;***
- e) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art.141 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private" ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;

Quanto previsto alle lettere a), d), e) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7.9 "Esclusioni", lettera g), nel solo caso di violazione dell'art. 186 del Nuovo Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).

- f) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, ***semprechè il valore in lite sia superiore a Euro 150,00.***

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso ***avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. A parziale deroga dell'art. 7.10 "Estensione Territoriale" la presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. La prestazione non opera nel caso di controversie contrattuali con la Società;***

- g) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- h) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, **in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**;
- i) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di rito, sospensione, revoca, della patente di guida **irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso**, e proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il giudice Ordinario di primo Grado avverso altre sanzioni amministrative pecuniarie **purchè comminate in conseguenza di un incidente stradale**. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 7.9 "Esclusioni", lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;
- l) gli arbitrati per la decisione delle controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitrati comunque sopportate dall'Assicurato;
- m) l'anticipo da parte della Società, **fino ad un importo massimo equivalente al massimale previsto in polizza**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**; **l'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione**.

In deroga all'art. 7.3 "Insorgenza del caso assicurativo", le garanzie di cui alle lettere g), h), i), m), operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

SEZIONE 8 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

8.1 – Modalità e obblighi per la denuncia dei sinistri.

I sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

La denuncia di sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso responsabilità.

La denuncia di sinistro può essere presentata:

a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
a mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), a:	sinistri@pec.hdia.it
rivolgendosi alla propria agenzia	
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero:	800 23 31 20
oppure alla propria agenzia	

8.1.1 – Responsabilità civile della circolazione – Incidente da circolazione

La denuncia di sinistro, ai sensi dell'art.143 della Legge, deve essere redatta sul "CAI – Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risarcimento.

La richiesta di risarcimento deve essere completata con i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni).

Inoltre devono indicate le eventuali Autorità intervenute.

Ricevuta con la richiesta di risarcimento la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 della Legge) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà ad informarne l'Assicurato entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

8.1.2 – Rischi diversi

Nel caso di sinistro che interessi le garanzie per i danni al veicolo, l'Assicurato deve, nella richiesta di indennizzo, indicare la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi alla Società nel più breve tempo possibile.

l'Assicurato, in ogni caso deve:

- indicare ove sia ubicato il veicolo e come poterlo raggiungere;
- indicare l'eventuale intervento dell'Autorità.
- qualora l'evento abbia valenza penale, (ad esempio furto o rapina, incendio doloso, ecc.), presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia autentica alla Società; qualora l'evento sia avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che a quella Italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare alla Società la procura irrevocabile a vendere o a demolire il veicolo a favore di HDI Assicurazioni S.p.A. il cui costo, ***fino ad un massimo di Euro 150,00***, rimane a carico, della stessa;
- per i danni relativi agli accessori non di serie ed optional fornire alla Società la fattura di acquisto o documento equivalente;
- precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate e le generalità dei loro proprietari.

In caso di ***furto o rapina totali*** l'Assicurato deve inoltre:

- fornire, se non asportata con il veicolo, l'originale della carta di circolazione o certificato di circolazione;
- fornire l'originale del certificato di proprietà (motoveicoli) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciato dal P.R.A.;
- fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento.

Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l'Assicurato era venuto a conoscenza del ritrovamento del veicolo prima della liquidazione del danno la stessa avrà azione di regresso per tutte le somme pagate. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza.

In caso di ***danno parziale***, documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità.

8.1.3 – Infortuni del Conducente

In caso di sinistro che interessi la garanzia Infortuni del conducente, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto devono indicare la data, il luogo, l'ora la causa e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inoltre la denuncia deve essere corredata del certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

8.1.4 – Assistenza

Le prestazioni di Assistenza sono fornite dalla Società tramite la **Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.**, con sede in Piazza Trento n. 8 – 20135 Milano **che risponde ai numeri telefonici 800 542 002 e 02 5828 6671**, come meglio precisato di seguito, nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al numero 800.542.002

dall'estero al numero +39.02.5828.6671

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO**

oppure inviare un fax al numero **+39.02.5847.7201**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui si necessita;
- Cognome e Nome;
- Numero di polizza e/o targa;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Inoltre nel caso sia prestato il Servizio Assistenza:

- **AUTO LIGHT**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla "HBAS";
- **AUTO VIP**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla "HMED";
- **AUTO TOP**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla "HTOP";

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

8.1.5 – Tutela Legale

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea)** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, tel. +39 045 8290 411, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri di fax:

- +39 045 8290 557 per le sole nuove denunce (apertura sinistri)
- +39 045 8290 449 per i successivi scambi di corrispondenza

In caso di sinistro:

- 1) L'Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni dalla data della notifica stessa.**
- 3) **L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.**
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
- 6) ARAG al momento della denuncia di un sinistro avvenuto all'estero chiederà all'Assicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se:
 - farsi tutelare direttamente da ARAG all'estero per la fase stragiudiziale ed eventualmente anche nella fase giudiziale;
 - farsi tutelare in via stragiudiziale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se necessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giudice italiano.

In quest'ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell'intero giudizio resteranno a carico dell'Assicurato.

* * *

SUGGERIMENTI

Qui di seguito abbiamo esemplificato le procedure di liquidazione fornendoti anche una serie di consigli sui comportamenti da tenere in caso di sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da circolazione

Premessa

"Ricorda sempre" di avere con se:

- più copie della constatazione amichevole di incidente ("Modulo blu"), meglio se già compilate con le tue generalità e i dati del veicolo e della polizza;
- la carta di circolazione;
- il certificato di assicurazione obbligatorio;
- il contrassegno di assicurazione;
- la Carta Verde (necessaria in alcuni paesi esteri);
- la patente di guida valida (controllarne periodicamente la scadenza).

L'importanza delle prove

Se ritieni di avere ragione, per evitare il rischio di contestazioni successive, subito dopo l'incidente devi cercare di raccogliere tutti gli elementi di prova necessari:

- compila il "modulo blu" nel modo più completo possibile, prestando particolare attenzione alla targa e al nome della compagnia della controparte e cerca di farlo firmare anche all'altro conducente;
- controlla visivamente i dati e non fidarti delle dichiarazioni;
- se possibile fotografa, anche con il cellulare, la scena dell'incidente e altri elementi utili come i danni visibili al veicolo, la targa della controparte, la segnaletica stradale, ecc.;
- raccogli le generalità e i recapiti di eventuali testimoni e possibilmente fatti rilasciare immediatamente una dichiarazione scritta.

Il ruolo delle autorità

Anche se non ci sono feriti, soprattutto se i danni al veicolo sono ingenti e se ritieni di avere ragione, è importante:

- fare attenzione che i veicoli non vengano spostati;
- richiedere l'intervento sul posto dell'Autorità (Vigili, Carabinieri, Polizia Stradale, ecc).

In questo modo saranno effettuati tutti i rilievi necessari ad attestare ufficialmente la dinamica dell'incidente e lo stato dei veicoli incidentati.

Atti giudiziari

Per evitare pregiudizi, occorre consegnare alla Compagnia, al più presto, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testimoni, foto, certificazioni, ecc.).

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

a) Sulla base della disciplina del risarcimento diretto

Infatti in caso d'incidente, le nuove norme entrate in vigore il 1 febbraio 2007 prevedono,

in determinati casi, che per la richiesta di **risarcimento danni** ci si debba rivolgere alla propria compagnia di assicurazione, invece che a quella del responsabile del danno. Si tratta del **risarcimento diretto**.

Quando è prevista questa procedura?

E' possibile ottenere il risarcimento diretto quando:

- l'incidente sia avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- siano coinvolti solo due veicoli a motore (compresi i ciclomotori provvisti di nuova targa escluse le macchine agricole), entrambi immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, con targa italiana e assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto.

Quando non trova applicazione?

La procedura di risarcimento diretto non può essere applicata in caso di:

- incidente tra più di due veicoli;
- incidente senza collisione dei due veicoli;
- incidente con veicoli non a motore (inclusi rimorchi non agganciati alla motrice), con veicoli non assicurati e/o con veicoli immatricolati o targati all'estero;
- incidente la cui responsabilità sia attribuibile a un terzo veicolo diverso da quelli coinvolti nella collisione;
- incidente accaduto all'estero.

In questi casi la richiesta di risarcimento va inviata all'assicurazione del veicolo responsabile

Quali danni vengono risarciti?

Vengono risarciti:

- I danni al veicolo;
- I danni riportati dal conducente se di lieve entità (fino a nove punti d'invalidità permanente);
- I danni alle cose trasportate di proprietà del conducente e/o del proprietario.

Cosa non viene risarcito?

Sono esclusi dal risarcimento diretto:

- le lesioni gravi riportate dal conducente del veicolo (oltre i nove punti di invalidità permanente);
- le lesioni riportate da persone non presenti sul veicolo (es. pedoni);
- i danni a oggetti diversi dal veicolo (es. cassonetti, vetrine, guard-rail, ecc.);

Limitatamente a questi danni, il risarcimento va richiesto alla compagnia del responsabile del danno.

Per quanto riguarda i **passengeri**, ad esclusione del conducente, **la richiesta di risarcimento è previsto debba essere inviata alla compagnia che assicura il veicolo su cui si è trasportati**, indipendentemente dal torto o dalla ragione nell'incidente.

Come vengono risarciti i danni?

I danni vengono risarciti proporzionalmente alla **percentuale di ragione**.

Come si attribuisce la percentuale di ragione? Come viene definita la responsabilità di un sinistro?

In caso di sinistro la Società HDI deve **accertare**, sulla base delle informazioni raccolte, la **responsabilità** e la **dinamica** dell'incidente.

In fase di denuncia, la responsabilità è il risultato dell'incrocio tra i fatti da esposti dal conducente e l'applicazione dei criteri di una apposita griglia di **ripartizione delle responsabilità** definita dalla legge.

Sulla base del regolamento che disciplina il risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (**D.P.R. 254/2006**), l'accertamento della responsabilità in caso di incidente avviene secondo i criteri ben definiti. Ecco alcuni esempi:

1. Due veicoli che circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila: responsabilità al 100% del veicolo che urta quello antistante.




La responsabilità è di Y che urta posteriormente X.

2. Due veicoli che circolano su due file differenti: responsabilità al 100% del veicolo che cambia fila.

Se la collisione avviene senza cambiamento di file: responsabilità presunta concorsuale al 50%.




La responsabilità è di Y che cambia fila.



La responsabilità è concorsuale al 50% se non c'è cambiamento di fila.

3. Veicolo che si immette nel flusso della circolazione da sosta o uscendo da area privata: responsabilità al 100%.




La responsabilità è di Y che si rimette in circolazione dopo una sosta.

4. Due veicoli che circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata: responsabilità concorsuale al 50%. Se è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano: responsabilità al 100% di quest'ultimo.



La responsabilità è concorsuale al 50% perchè entrambi i veicoli superano l'asse mediano della carreggiata.



La responsabilità è solo di Y perché sorpassa l'asse mediano della carreggiata.

5. Due veicoli che provengono da due diverse strade le cui direzioni si intersecano o si congiungono: responsabilità al 100% al veicolo che proviene da sinistra, a meno di diversa precedenza indicata da segnali stradali o semafori.



La responsabilità è di Y che proviene da sinistra.

6. Veicolo in circolazione che urta veicolo in sosta: responsabilità al 100%.



La responsabilità è di Y che essendo in circolazione urta un veicolo in sosta.

7. Veicolo che circola in retromarcia: responsabilità al 100%.



La responsabilità è di Y che circola in retromarcia.

Quindi:

- se risulta che sei **pienamente responsabile dell'incidente** ed hai inviato una richiesta di risarcimento, ti verranno comunicati i motivi per cui non hai diritto al risarcimento.
- se risulta che la procedura di **risarcimento diretto non è applicabile**, ti verranno comunicati i motivi di esclusione dalla procedura e le istruzioni per rivolgerti direttamente alla compagnia della controparte.
- se risulta che **hai pienamente o parzialmente ragione**, la procedura di risarcimento si differenzia in questo modo:
 - ✓ se hai presentato la constatazione amichevole firmata sia da te che dalla controparte (**modulo blu con doppia firma**), la Società non dovrà aspettare la risposta della compagnia di controparte per risarcirti il danno. I **tempi di risarcimento saranno quindi più brevi**.
 - ✓ se invece hai presentato la **constatazione amichevole firmata solo da te** (modulo blu con firma singola), la Società dovrà **necessariamente attendere la risposta della compagnia di controparte, che ha 30 giorni di tempo per farlo**: i tempi di risarcimento potrebbero, quindi, essere più lunghi.

Qualora alla compagnia di controparte risultasse una **diversa valutazione della responsabilità**, la Società valuterà con la stessa i documenti e le prove a disposizione per arrivare a un accordo. E' per questo motivo che le **prove** e le **testimonianze** raccolte in fase di denuncia sono di fondamentale importanza.

b) sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato"

Per i danni subiti dai passeggeri (escluso il conducente) del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 della Legge, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Il danno subito dal terzo trasportato è previsto sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge).

c) sulla base della procedura di risarcimento "ordinaria"

Tale procedura, prevista dall'art. 148 della Legge, viene applicata per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti.

Quali sono i tempi di risposta che la Compagnia deve rispettare?

Dal momento in cui la richiesta di risarcimento risulti pervenuta, completa di tutte le informazioni necessarie (ad esempio ricordarsi di indicare sempre alla Compagnia dove il veicolo è visibile), verrà sottoposta all'Assicurato un'offerta di risarcimento oppure gli verranno comunicati i motivi per cui ciò non sia possibile, entro:

- 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose, con constatazione amichevole firmata da entrambe le parti;
- 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose, con constatazione amichevole firmata solo dal conducente del mezzo assicurato con la Società;
- 90 giorni nell'ipotesi di lesioni.

Se si decide di accettare l'offerta di risarcimento, la liquidazione della somma avverrà **entro 15 giorni** dalla tua comunicazione in proposito. In assenza di comunicazione da parte tua, il pagamento avverrà comunque **entro i 45 giorni** successivi all'offerta. L'incasso dell'offerta non pregiudica alcun diritto.

E allora cosa si deve fare se si ritiene di avere ragione?

La richiesta di risarcimento

Se nella dinamica dell'incidente si ritiene di avere **ragione** anche solo parzialmente, oltre al "CAI – Modulo blu" si dovrà predisporre **anche la richiesta di risarcimento**.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla propria compagnia in caso di **risarcimento diretto**; altrimenti deve essere inviata alla compagnia della controparte.

La **richiesta di risarcimento** deve essere compilata separatamente da chiunque ritenga di aver subito un danno (ad es. proprietario del veicolo e conducente, se diversi) e, limitatamente ai danni al veicolo e alle cose trasportate, deve contenere:

- generalità del richiedente, incluso il Codice Fiscale;
- targhe dei veicoli;
- nomi delle rispettive compagnie di assicurazione;
- descrizione dell'incidente;
- generalità di eventuali testimoni;
- indicazione dell'eventuale intervento dell'autorità pubblica;
- modalità (luogo, giorni, orari) per poter visionare i beni danneggiati e sottoporli a perizia diretta;
- nel caso ci siano feriti, devono essere indicati anche i seguenti dati:
 - ✓ età, attività e reddito indicativo del ferito;
 - ✓ tipo e entità delle lesioni;
 - ✓ spettanza o meno di prestazioni da parte di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INAIL), dichiarazione di cui all'art. 142 della Legge;
 - ✓ eventuali certificazioni mediche.

Oltre a ciò è preferibile indicare gli estremi del **conto corrente bancario** (codice IBAN) per agevolare l'eventuale pagamento. Ricordarsi di fornire sempre un recapito telefonico. Qualora la richiesta inviata sia incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento saranno segnalate le informazioni mancanti e si dovranno inviare le integrazioni necessarie.

Se il sinistro avviene all'estero o con un veicolo estero?

Anche in caso di Incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modello di "Constatazione Amichevole di Incidente". In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della Compagnia di assicurazione estera.

Per effettuare la denuncia, il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente all'Intermediario assicurativo o alla propria Compagnia.

Per effettuare la richiesta di risarcimento occorre distinguere:

- a) **Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo straniero:**
è necessario prendere direttamente contatto con l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 20145 Milano - Telefono +39 02 34 96 81.
- b) **Sinistro avvenuto all'ESTERO:**
 - 1) **Con veicoli immatricolati in Paesi UE:**
È possibile rivolgersi in Italia al Centro di Informazione Italiano al seguente indirizzo: CONSAP S.P.A. – Centro di Informazione Italiano – Via Yser, 14 00198 Roma – fax 06.85796270 – tel. 06. 85796415.

Il Centro di Informazione Italiano è stato trasferito dall'ISVAP (ora IVASS) alla CONSAP dal 1 gennaio 2013.

2) **Con veicoli immatricolati in Paesi extra UE:**

occorre sempre inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e all'assicuratore straniero.

Si consiglia di rivolgersi al proprio Intermediario assicurativo che provvederà a individuare la fattispecie e preparare la richiesta danni.

Se il sinistro avviene con un veicolo non assicurato o non identificato?

In questi casi interviene il Fondo per le vittime della strada che:

a) **ai sensi dell'art. 283 della Legge, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:**

- veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
- veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

b) **ai sensi del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 della Legge, provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi:**

- sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale minimo di legge vigente al momento del sinistro.

Carrozzerie convenzionate

Sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it) e presso tutte le Agenzie è presente l'elenco di tutte le carrozzerie convenzionate che provvederanno alla riparazione del veicolo dell'Assicurato in modo rapido e professionale.

Raccomandazioni per la sicurezza della circolazione

In termini di prevenzione, oltre che di rispetto della vigente normativa in merito (artt. 171 e 172 del Codice della Strada), raccomandiamo di allacciare le cinture di sicurezza a bordo del veicolo. Particolare prudenza dovrà parimenti essere adottata per quanto concerne il

trasporto di bambini; raccomandiamo di collocare gli appositi seggiolini seguendo le istruzioni del costruttore e prestando estrema attenzione alla collocazione degli airbag.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sulla polizza e di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

DANNI AL VEICOLO

Incendio

Per la denuncia:

- 1) descrivere dettagliatamente il sinistro;
- 2) indicare sommariamente le parti danneggiate;
- 3) segnalare l'eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altre Autorità;
- 4) precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari;
- 5) indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

Furto e Rapina

- 1) Presentare immediatamente denuncia del fatto alla Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o al Comando con carta da bollo e carta uso bollo, richiedendone copia autenticata.
- 2) Per la denuncia inviare una lettera alla Società allegando copia del verbale di denuncia all'Autorità.
- 3) In caso di furto parziale:
 - precisare le parti rubate o danneggiate;
 - indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
 - documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;
 - documentare con fatture o ricevute fiscali l'acquisto dell'apparecchio audiofonovisivo rubato, con l'indicazione della marca e modello e la data della sua installazione sul veicolo in garanzia;
 - allegare alla denuncia la relativa documentazione di spesa.
- 4) In caso di furto totale, se l'Assicurato viene a conoscenza del ritrovamento del veicolo prima di aver ricevuto l'indennizzo:
 - trasferire immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, per consentire gli accertamenti dei danni subiti che dovranno trovare corrispondenza nel verbale di ritrovamento delle Autorità del luogo in cui il veicolo è stato ritrovato;
 - richiedere copia del verbale di ritrovamento;
 - comunicare tempestivamente l'avvenuto ritrovamento alla Società;
 - inviare alla Società copia del verbale di ritrovamento.
- 5) Per ottenere l'indennizzo in caso di furto totale presentare:
 - certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato al P.R.A.;
 - scheda di perdita di possesso;
 - fattura di acquisto se il furto è avvenuto prima che sia completata l'iscrizione al P.R.A. o se è operante il valore a nuovo.

Tassa di proprietà e immatricolazione

Allegare alla richiesta d'indennizzo copia della denuncia di furto totale e la documentazione relativa al periodo per il quale è stata pagata la tassa di proprietà.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

- 1) Per la denuncia: inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla alla Società, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto o da quando se ne è avuta la possibilità.
- 2) In ogni caso è necessario indicare:
 - le generalità dell'Assicurato;
 - il numero di polizza;
 - la data, l'ora e il luogo dell'infortunio;
 - le cause e le circostanze dello stesso.
- 3) Inoltre si deve allegare alla denuncia un certificato medico nel quale siano descritti in dettaglio:
 - la natura delle lesioni;
 - la regione anatomica colpita;
 - la prognosi;
 - l'eventuale ricovero;
 - l'eventuale applicazione di apparecchio gessato o immobilizzante;
 - le eventuali spese sostenute.
- 4) Successivamente è necessario inviare: eventuali certificati di proroga nei quali il medico indichi, in maniera circostanziata, i motivi per i quali ritiene necessario prolungare lo stato di infermità.
- 5) L'Assicurato deve:
 - sottoporsi in qualsiasi momento su richiesta della Società, agli accertamenti e controlli medici necessari;
 - fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

ESEMPIO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

RICHIESTA DI RISARCIMENTO AI SENSI DELL'ART.148 DELLA LEGGE n.209/2005

RACCOMANDATA A.R.

Alla Soc. (Direzione generale).....
.....

All'Ispettorato sinistri della Società (Ufficio
incaricato del luogo di domicilio del danneggiato)
.....

Al Proprietario del veicolo di controparte
Sig.

Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni

Il Sottoscritto codice fiscale proprietario
del veicolo tipo marca modello
targa, con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali
e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto in data in
Via, presso

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
tipo marca modello targa
assicurato per la responsabilità civile auto con codesta società tramite polizza n.

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione
amichevole di sinistro **(compilare in ogni sua parte il modello)**
a firma **(indicare se singola o congiunta).**

In alternativa al modulo C.A.I. inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento
del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali
lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando
che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni
non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi
**(ovvero dalle ore ... alle ore ... scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell'arco
dell'orario solitamente dedicato al lavoro)** al seguente indirizzo
....., previo appuntamento telefonico al n


In caso di lesioni:


Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig
codice fiscale..... residente a
Via..... esercente la professione di
reddito annuo Euro si allega la relativa documentazione medica
dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa sin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali
si ritiene di non poter procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare
segnalazione all'IVASS – sezione reclami – affinché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA







HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni Spa

via Abruzzi, 10 - 00187 Roma

tel. +39 06 421 031

fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

www.hdiassicurazioni.it

Mod. A 3002 - Ed. 07/2016 - (25.000) - 07/2016 - Palombi & Lanci

HDI
Assicurazioni